



Provincia
di Biella

PROVINCIA DI BIELLA

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611- Fax 015 8480740/858

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue

CONFERENZA PROVINCIALE DEI SERVIZI
ai sensi art. 14 Legge 241/90 e ss.mm.ii.

VERBALE DELLA SEDUTA

28.07.2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Luglio, in Biella, alle ore 9:44, con modalità da remoto - in osservanza alle indicazioni fornite dal D.P.C.M. 04.03.2020 e successivi sulle misure da adottare per il contenimento del contagio legato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - si è riunita la Conferenza Provinciale dei Servizi per l'istruzione del procedimento avente per oggetto il progetto della "Acqua & Sole" S.r.l. Milano, denominato: "*Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco*" (installazione I.P.P.C.) da realizzare nel Comune di Salussola (BI).

La seduta odierna prosegue l'attività istruttoria della Conferenza dei Servizi nel procedimento riassunto come da disposizioni della Sentenza della Sezione Prima del T.A.R. n. 839/2019 REG.PROV.COLL, in cui il giudice predetto accolse il ricorso della "Acqua & Sole" S.r.l. Milano avverso la Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25.10.2018, con la quale la Provincia di Biella emise giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto sopra indicato (originariamente presentato in data 16.05.2017 con successiva regolarizzazione del 23.11.2017 in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 16.06.2017 n. 104). In vista della riassunzione del procedimento imposta alla Provincia da parte del T.A.R. nella Sentenza succitata, la "Acqua & Sole" S.r.l., in data 16.10.2020, spontaneamente produsse alla Provincia una versione modificata del progetto contenente modifiche delle previsioni progettuali originarie, con la finalità adeguare la progettazione alle conclusioni dell'Organo Tecnico V.I.A. Provinciale di concerto con il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella, formalizzate in esito all'istruttoria che culminò con l'adozione, da parte della Provincia, della Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25.10.2018 poi annullata dal T.A.R.

La seduta odierna fa seguito alla precedente del 20.12.2019 (nella quale la Conferenza dei Servizi approvò l'attività istruttoria precedente non inficiata dalle illegittimità riscontrate dal T.A.R. nella Sentenza citata e diede inizio all'istruttoria tecnica sulle modifiche sostanziali al progetto introdotte dalla "Acqua & Sole" S.r.l. con gli elaborati consegnati in data 16.10.2020) ed ha la funzione di consentire alla Provincia ed agli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria, di esporre al proponente le proprie eventuali richieste di chiarimenti sulle parti del progetto che risultano inedite a seguito delle modifiche sostanziali apportate dalla "Acqua & Sole" S.r.l. con gli elaborati del 16.10.2020.

Avrà luogo, infine, l'aggiornamento del crono-programma dei lavori, qualora ve ne siano le condizioni.

Per la trattazione dei punti all'ordine del giorno della nota di convocazione della seduta, risultano presenti (quando non specificamente indicato, i soggetti di seguito elencati s'intendono collegati da remoto):

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
e Responsabile del Procedimento

dott. Graziano STEVANIN Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche (presente presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia)

arch. Graziano PATERGNANI Dirigente dell'Area Tecnica Provinciale (presente presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia)

dott.ssa Gabriella PORTA funz. tecnico. Struttura di Produzione Dip. A.R.P.A. Piem. Nord Est Sede di Biella
dott. Marco FORNARO, Uff. Deposito Progetti e S.I.A. Provinciale (presente presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia)

sig. Valter POZZO, Vicesindaco geom. Massimo LACCHIA, Resp. Serv. Tecnici geom. Sergio GUSULFINO, Sindaco

sig. Gabriele BODO SASSO, Presidente

ing. Francesco NATTA, Legale Rappre

* = La sigla O.T.+C.T. indica, per brevità, l'organismo tecnico provinciale composto che svolge congiuntamente l'istruttoria tecnica sul progetto oggetto del presente procedimento: Organo Tecnico Provinciale (istruttoria V.I.A.) + Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (istruttoria A.I.A. per installazioni I.P.F.C.).

Partecipano alla seduta altresì: l'istruttore tecnico direttivo del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche dott.ssa Federica Facchino; l'istruttore tecnico direttivo dell'Area Tecnica dott. ric. Marco Baietto; il Consulente Legale della Provincia di Biella avv. Alberto Savatteri. (Tutti i tre predetti soggetti sono presenti presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia).

Il Legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l. è coadiuvato dai seguenti consulenti tecnici: ing. Andrea Giordano e dott.ssa geol. Gabriella Pogliano. Inoltre dagli avvocati Pietro Ferraris e Francesca Trolli.

Risultano assenti: l'A.S.L. BI Biella; la Regione Piemonte [Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio - Settore Gestione Territorio e Paesaggio]; il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO-VC.

Per l'istruzione del procedimento da operare nella seduta odierna:

- il Comune di Dorzano ha fatto pervenire via P.E.C. alla Provincia di Biella, in data 27.07.2020 (prot. ricez. Prov. n. 13048 del 27.07.2020), un documento recante prot. di partenza del Comune di Dorzano n. 2381 del 27.07.2020. Il documento predetto richiama ed allega due elaborati tecnici a supporto: 1) "Relazione Tecnica - Verifica dell'origine ecc..." della "A-Studio" datata Carignano 07.06.2020; 2) "Valutazione dell'idoneità della metodologia scelta per la caratterizzazione idrologica del rio Sisiolo" dello "Studio Tecnico Agrario" datato Pinerolo 09.07.2020. Copia del predetto documento, con i suddetti allegati, è allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Si dà infine atto del collegamento da remoto alla seduta, in qualità di uditori (senza diritto di intervenire ai lavori della Conferenza dei Servizi, secondo apposita previsione del Regolamento Provinciale sulla Conferenza dei Servizi), a seguito di loro originaria richiesta in tal senso, dei seguenti soggetti: sig.ra Manuela Mattei (in rappresentanza del Movimento 5 Stelle sez. Cossato); dott. Stefano Rubini (delegato on. Ministro Lucia Azzolina, Movimento 5 Stelle); sig.ra Cinzia Bossi (Sindaco di Verrone - BI); sig.ra Rosaria Busceti (in rappresentanza del "Comitato Salussola Ambiente E' Futuro", Salussola); ing. Fabio Tomei (in rappresentanza del "C.A.R.P. ONLUS" Novara); geom. Lucia Scagnolato (in rappresentanza del "Movimento Valledora" Cavaglià - BI); sig. Mario Ferragatta (in rappresentanza della "Pro Natura Torino").

Svolge le funzioni di verbalizzazione della seduta il dott. Marco Fornaro (come detto più sopra presente presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia) coadiuvato dal geom. Fulvio Manacorda (collegato invece da remoto), entrambi in servizio presso il Servizio Rifiuti, V.I.A., Qualità Aria, Energia, Acque Reflue Risorse Idriche.

La seduta è aperta dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che, dopo i saluti di rito agli intervenuti, presenta l'oggetto della seduta secondo anche quanto indicato nell'Ordine del Giorno della nota di convocazione della medesima e illustra in sintesi l'*excursus* dei principali momenti dell'articolato e lungo procedimento sin qui verificatisi.

Il dott. Stevanin ricorda che il procedimento originario - di cui all'istanza "Acqua & Sole" S.r.l. del 16.05.2017 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 11186/2017) e successiva regolarizzazione in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 16.06.2017 n. 104 (a modifica del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), con successiva istanza in data 20.09.2017 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 20801/2017) - si concluse con l'adozione del provvedimento dirigenziale della Provincia di Biella di non compatibilità ambientale del progetto (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25.10.2018) e quindi di diniego di rilascio dell'A.I.A. per installazioni I.P.P.C.

La "Acqua & Sole" S.r.l. procedette si seguito all'impugnazione del predetto provvedimento dirigenziale avanti il T.A.R. Piemonte, cui fece seguito l'emissione della Sentenza della Sezione Prima n. 839/2019 REG.PROV.COLL., con la quale il T.A.R. Piemonte accolse il ricorso ed annullò gli effetti della citata Determinazione Dirigenziale n. 1175/2018, ordinando che alla Sentenza stessa fosse data esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, allo scopo di sanare i vizi rilevati in Sentenza.

In conseguenza delle statuizioni della Sentenza suindicata ed in vista della riassunzione del procedimento per l'eliminazione dei vizi di illegittimità rilevati dal giudice amministrativo, la "Acqua & Sole" S.r.l., avuto conto dei rilievi dell'O.T.+C.T. provinciale alla base del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale espresso nella Determinazione Dirigenziale n. 1175/2018, decise di apportare modifiche sostanziali al progetto e spontaneamente trasmise alla Provincia, in

data 16.10.2019 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 20339/2019), elaborati tecnici contenenti modifiche sostanziali delle previsioni progettuali originarie; elaborati questi ultimi che, anche a seguito di spontanea richiesta in tal senso della "Acqua & Sole" S.r.l., furono dalla Provincia sottoposti a fase di evidenza pubblica della durata di 60 gg. a far tempo dal 04.11.2019 (secondo le indicazioni dell'art. 27 bis co. 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e pertanto sino al 03.01.2020, mediante un nuovo avviso al pubblico di deposito (in luogo della comunicazione di cui all'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii.), appositamente redatto dalla "Acqua & Sole" S.r.l. e fatto pervenire alla Provincia di Biella unitamente agli elaborati modificativi spontanei di cui trattasi.

In data 20.12.2019 si svolse la prima seduta della Conferenza dei Servizi - rivista nella sua composizione in adempimento alle indicazioni della citata Sentenza della Sezione Prima del T.A.R. Piemonte n. 839/2019 REG.PROV.COLL. - allo scopo di ripristinare il procedimento e darvi corso senza le illegittimità rilevate dal T.A.R. A tal fine, nel corso della seduta stessa, furono riesaminati gli atti delle sedute della Conferenze dei Servizi svolte nel corso del procedimento che culminò con l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25.10.2018, in quanto, all'unanimità ritenuti privi delle illegittimità rilevate dalla Sentenza T.A.R. sopraccitata e quindi utilizzabili ai fini del riassunto procedimento, nell'ottica del principio di economia del procedimento. In occasione della seduta stessa fu dalla Provincia richiesto alla "Acqua & Sole" S.r.l. di procedere alla integrazione dell'avviso di deposito, di cui s'è fatto cenno più sopra, con l'informativa riguardante la variante automatica al P.R.G.C. conseguente all'eventuale approvazione del progetto e prevista dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. in materia di urbanistica.

L'avviso "integrato" fu regolarmente fatto pervenire dal proponente alla Provincia di Biella e da questa pubblicato sul proprio sito Internet istituzionale per i 60 giorni complessivi (30 giorni di pubblicazione + 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni specifiche per l'argomento della Variante automatica di P.R.G.C.) previsti dalla L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. Detta pubblicazione ebbe corso sino a tutto il 28.02.2020.

Infine, sempre nel corso della seduta del 20.12.2019, con l'accordo di tutti i soggetti intervenuti, fu stilato il crono-programma dei lavori, che prevedeva lo svolgimento di una successiva sessione di lavoro per la prosecuzione dell'istruttoria, da svolgersi una volta terminata la pubblicazione dell'avviso concernente la variante automatica al P.R.G.C. qui sopra illustrato.

Nel prosieguo ebbe tuttavia inizio la crisi determinata dalla diffusione del contagio da Covid-19, in occasione della quale il Governo italiano adottò una serie provvedimenti normativi di urgenza, contenenti le misure indispensabili per il contenimento degli effetti della pandemia sul territorio nazionale: si citino, in particolare, il D.L. 17.03.2020 n. 18, il cui art. 103 sospese retroattivamente sin dal 23.02.2020 e fino al 15.04.2020 (termine poi prorogato al 15.05.2020 dall'art. 37 D.L. 08.04.2020 n. 23) i termini dei procedimenti amministrativi in corso, imponendo pertanto la sospensione anche del procedimento qui istruito.

Intanto i Comuni di Santhià (VC), Cerrione (BI) e Verrone (BI), con ricorso in appello al Consiglio di Stato del 18.02.2020 (R.G. 2007/2020), impugnarono la citata Sentenza n. 839/2019 del T.A.R. Piemonte, richiedendone la riforma e formulando, al contempo, incidentale istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia della Sentenza di primo grado e conseguentemente la sospensione dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi attualmente in corso. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, in data 08.05.2020, con propria Ordinanza n. 2464/2020, accolse l'istanza cautelare dei tre Comuni appellanti, disponendo tuttavia che i contrapposti interessi delle parti potessero trovare adeguata soddisfazione nella sollecita trattazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 del Codice del Processo Amministrativo, fissando, a tal fine, l'udienza pubblica alla data del 24.09.2020. Ne è seguita una serie di richieste formali alla Provincia da parte di due dei Comuni appellanti (cfr.: nota Comune di Verrone prot. 1874 del 13.05.2020 - prot. ricez. Prov. Biella n. 8166/2020; nota Comune di Santhià prot. 6856 del 13.05.2020 - prot. ricez. Prov. Biella n. 8194/2020; nota del Comune di Verrone prot. 2164 del 04.06.2020 - prot. ricez. Prov. Biella n. 9575/2020), per la sospensione immediata del procedimento amministrativo riassunto con il

16.10.2019, sulla scorta di un'interpretazione in tal senso dei richiedenti delle statuizioni dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2464/2020 sopra richiamata. A tali richieste comunali fece da contraltare una richiesta della "Acqua & Sole" S.r.l. alla Provincia, perché fosse invece ridato impulso al procedimento; richiesta basata su un'interpretazione esattamente opposta rispetto a quella dei Comuni appellanti, delle indicazioni ai sensi dell'art. 55 comma 10 del C.p.A. dell'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato (cfr. nota Studio Legale "Robaldo Ferraris" nell'interesse della "ACQUA & SOLE" S.r.l., del 15.06.2020 - prot. ricez. Prov. Biella n. 10156/2020).

A detto schieramento totalmente dissonante di Comuni appellanti e della "Acqua & Sole" S.r.l., fece seguito l'iniziativa della Provincia di Biella di costituirsi innanzitutto nel giudizio di Appello al Consiglio di Stato, assunta con D.P.P. n. 51 del 23.06.2020, al fine, oltre che di tutelare direttamente gli interessi della Provincia nel giudizio, altresì di ottenere precise indicazioni sul procedimento V.I.A.+A.I.A., attualmente in svolgimento interferito dalle indicazioni della predetta Ordinanza cautelare, avuto conto delle interpretazioni opposte che ne fornivano Comuni appellanti e proponente.

La Provincia di Biella, svolti gli opportuni approfondimenti, sulla scorta delle indicazioni ricevute dal procuratore legale incaricato per il patrocinio nella costituzione nel giudizio di Appello al Consiglio di Stato, con la successiva Determinazione Dirigenziale n. 816 del 14.07.2020 stabilì di proseguire la fase istruttoria del procedimento amministrativo oggi istruito e - al possibile verificarsi dell'ipotesi in cui alla data prevista per lo svolgimento della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi conclusiva non fosse ancora conosciuta la decisione nel merito del ricorso di Appello sopra citato, la cui udienza di trattazione è come più sopra fatto cenno, fissata al 24.09. p.v. - di differire la seduta della Conferenza dei Servizi conclusiva stessa a data successiva a quella della pubblicazione della Sentenza resa dal Consiglio di Stato nel predetto ricorso. Infine il provvedimento dirigenziale suddetto stabilì di convocare la seduta odierna della Conferenza dei Servizi, al contempo trasmettendo il provvedimento predetto alla "Acqua & Sole" S.r.l. ed a tutti i soggetti attualmente coinvolti nell'istruttoria.

Successivamente, sempre in ordine cronologico, in data 20.07 u.s., lo Studio Legale avv. Greco, in rappresentanza dei tre Comuni ricorrenti al Consiglio di Stato, avanzò istanza ai sensi dell'art. 56 del C.p.A. al Consiglio di Stato, per ottenere le opportune misure attuative dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2464/2020 più volte citata ed in particolare per ottenere dal Giudice Amministrativo la dichiarazione di inefficacia della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 816 del 14.07.2020 i cui contenuti sono appena stati sintetizzati, sostenendo che l'adozione del provvedimento stesso avvenne in violazione dell'Ordinanza n. 2464/2020 e quindi richiedendo di disporre l'immediata sospensione della seduta odierna della Conferenza dei Servizi, oltre ad altre misure in subordine finalizzate a sospendere il procedimento riavviato dalla Provincia.

A tale istanza diede riscontro il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 4387 del 21.07 u.s. respingendo l'istanza cautelare avanzata dai Comuni appellanti, fissando per la discussione la Camera di Consiglio del 27.08.2020.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin fa quindi presente che questo è lo stato dell'arte del procedimento amministrativo che la Conferenza dei Servizi è oggi tenuta a continuare ad istruire. Il dott. Stevanin fa, per completezza di informazione, presente che nuove formali richieste di sospensione procedimento qui istruito, almeno fino al pronunciamento del Consiglio del Stato in Camera di Consiglio al 27.08.2020, sono pervenute alla Provincia nelle date del 23 e 28 Luglio, rispettivamente da parte del Comune di Verrone (BI) (cfr. nota ricez. Prov. n. 12785 del 23.07.2020) e del Comune di Santhià (VC) (cfr. nota ricez. Prov. n. 13056 del 28.07.2020).

A margine del surriportato *excursus*, il dott. Stevanin fa comunque presente che i principali atti del procedimento vengono pubblicati - in costante aggiornamento - sul sito Internet istituzionale della Provincia di Biella, assieme agli elaborati progettuali originari ed alle modifiche/integrazioni

successive, in apposito articolo della Sezione V.I.A. della Sezione Tematica dell'Ambiente, così come richiesto dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Quindi il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ricorda a tutti i soggetti istituzionali oggi presenti che - come da ordine del giorno riportato sulla nota di convocazione - funzione principale della sessione di lavoro odierna sarà l'illustrazione puntuale alla "Acqua & Sole" S.r.l. di eventuali richieste di chiarimenti aventi per oggetto esclusivo gli elaborati tecnici modificativi delle previsioni progettuali originarie spontaneamente prodotti alla Provincia dal proponente in data 16.10.2019 e sottoposti a fase di evidenza pubblica. Precisa che, come avvenne per la richiesta di integrazioni sul progetto originario, nel rispetto delle norme vigenti, la segnalazione alla "Acqua & Sole" S.r.l. dell'eventuale necessità di chiarimenti dovrà avvenire da parte di tutti i soggetti istituzionali oggi in un'unica soluzione. La Provincia procederà poi a raccogliere sistematicamente in "QUESTIONI" numerate tutte le richieste e farà pervenire, nel più breve tempo possibile, alla "Acqua & Sole" S.r.l. una nota contenente tutte le "QUESTIONI" predette, inerenti le modifiche progettuali spontanee consegnate in data 16.20.2019.

Da ultimo anticipa ai soggetti presenti che la Provincia, per il tramite del proprio O.T.+C.T., ha messo a punto una serie di richieste di chiarimenti nel corso delle riunioni di lavoro del 17.12.2019, con aggiornamento lavori al 13.01.2020, 04.02.2020 e 04.03.2020. Dette richieste sono state formalizzate in apposito Verbale delle riunioni e nel prosieguo, egli stesso leggerà le parti di detto Verbale contenenti le richieste di chiarimento dell'O.T.+C.T.

Infine sarà, al termine della seduta, aggiornato, per quanto possibile, il crono-programma dei lavori.

Il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** dà poi la parola al consulente legale della Provincia, avv. Alberto Savatteri, per permettergli di operare opportunamente delle precisazioni, con riferimento alle più recenti sopraccitate richieste dei Comuni di Verrone (BI) e Santhià (VC) di sospensione del procedimento almeno sino alla pronuncia del Consiglio di Stato nell'udienza del 28.08.2020.

Avuta la parola, il **consulente legale della Provincia di Biella, avv. Alberto Savatteri** afferma: "Con riferimento alle più recenti richieste di due dei Comuni appellanti, di sospensione del procedimento oggi istruito, ritengo che la richiesta sia già stata oggetto dell'istanza cautelare avanzata al Consiglio di Stato, in ordine alla quale il Presidente del Consiglio di Stato ha ritenuto che il provvedimento cautelare adottato precedentemente non sospendesse il procedimento. La questione si riproporrà all'udienza del 27.08. p.v., dove si riassumerà in discussione eventualmente il procedimento cautelare. Tuttavia oggi la Provincia non ravvisa ragione alcuna per dare corso ad una sospensione del procedimento in base all'ultima istanza presentata dai Comuni di Verrone e Santhià. Grazie".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé significato dal consulente legale della Provincia, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale afferma: "Ringrazio l'avvocato Savatteri per quanto tecnicamente esposto circa il mancato accoglimento da parte della Provincia delle ultime richieste dei Comuni di Verrone e Santhià e ritengo ora opportuno procedere alla lettura di una nota che la Regione Piemonte inviò alla Provincia già il 19.12.2019, quindi per la seduta precedente della Conferenza dei Servizi ma che ritengo contenga delle richieste di chiarimenti e che quindi vada riproposta oggi al proponente, insieme alle richieste eventuali in tal senso di tutti gli altri soggetti istituzionali oggi presenti".

Così introducendo procede alla lettura integrale della:

- nota P.E.C. Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Territorio e Paesaggio, prot. n. 00032205/2019 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A16000 del 19.12.2019 (prot. ricez. Prov. n. 25569 del 19.12.2019). Copia della nota stessa è allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dei contenuti della nota testé letta, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** dà la parola al Sindaco del Comune di Dorzano perché proceda direttamente alla lettura del documento fatto pervenire via P.E.C. alla Provincia in data 27.07.2020 e citato in premessa più sopra.

Avuta la parola il **Sindaco del Comune di Dorzano, geom. Sergio Gusulfinò** legge integralmente:

- il documento recante prot. di partenza del Comune di Dorzano n. 2381 del 27.07.2020 (prot. ricez. Prov. n. 13048 del 27.07.2020), che richiama due elaborati tecnici a supporto allegati al predetto (cfr.: 1) "Relazione Tecnica - Verifica dell'origine ecc..." della "A-Studio" datata Carignano 07.06.2020; 2) "Valutazione dell'idoneità del della metodologia scelta per la caratterizzazione idrologica del rio Sisiolo" dello "Studio Tecnico Agrario" datato Pinerolo 09.07.2020). Come già precisato in premessa più sopra, copia del documento, con i relativi allegati, è allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Al termine della lettura del solo documento - solo richiamandone gli allegati ma senza darne lettura - il **Sindaco di Dorzano, geom. Sergio Gusulfinò** esclama: "Il parere del Comune di Dorzano è negativo!".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto significato da parte del Sindaco del Comune di Dorzano, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che la dà ai rappresentanti del Comune di Salussola, nel caso in cui abbiano da illustrare al proponente delle richieste di chiarimenti.

Avuta la parola, dapprima il **Vicesindaco del Comune di Salussola, sig. Valter Pozzo** dichiara di voler leggere parte di una nota del Comune e poi di voler affidare la parola al Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, per il completamento della lettura delle richieste del Comune per gli aspetti legati all'urbanistica. Fa presente che la nota ora letta da parte dei 2 rappresentanti del Comune di Salussola, sarà fatta pervenire nella giornata odierna sotto forma di documento scritto all'indirizzo P.E.C. della Provincia di Biella. Pertanto legge le sole osservazioni nn. 1 e 2 della:

- nota P.E.C. del Comune di Salussola prot. n. 3755 del 28.07.2020 sottoscritta dal responsabile tecnico del Comune (il documento predetto riceverà in seguito il prot. ricez. Prov. n. 13194 del 29.07.2020). La nota è allegata in copia al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo aver letto le prime due osservazioni, il Vicesindaco di Salussola dà la parola al **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Salussola geom. Massimo Lacchia**, il quale procede alla lettura (e completamento della nota surriportata) della osservazione n.3.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle complessive richieste del Comune di Salussola esposte sia dal Vicesindaco che dal Responsabile dei Servizi Tecnici, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che sta per dare la parola al "CO.S.R.A.B. - A.T.O" Biella per l'esposizione di eventuali

richieste di chiarimenti ma il **Presidente del "Co.S.R.A.B.-A.T.O" Biella, sig. Gabriele Bodo** fa subito presente di non avere nulla di particolare da rilevare.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto sin qui riportato, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale domanda se vi sia ancora qualcuno dei soggetti istituzionali, che voglia aggiungere qualcosa. La parola è allora richiesta dal Comune di Salussola. La parola è data, dal Presidente della Conferenza dei Servizi al Responsabile dei Servizi Tecnici comunali.

Avuta la parola il **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Salussola geom. Massimo Lacchia**, rivolgendosi al Presidente della Conferenza dei Servizi richiede: "Chiediamo scusa ma non ci pare di vedere tra i soggetti presenti l'A.S.L. BI Biella e la Soprintendenza. In verità non ci sembra ci sia neppure l'A.R.P.A. Si sono espressi, questi soggetti, mediante contributi scritti che deve ancora leggere? Ci sembra importante sapere quello che dicono questi soggetti".

Interviene allora la **funz. tecn. della Struttura di Produzione dell'A.R.P.A. Piemonte Dip.to NE Sede di Biella, dott.ssa Gabriella Porta** e rivolgendosi al Comune di Salussola afferma: "L'A.R.P.A. c'è, sono collegata da remoto. Come A.R.P.A. Ci siamo espressi all'interno dell'O.T.+C.T. provinciale, di cui siamo componenti fissi".

Prende quindi la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e risponde al Comune di Salussola: "L'unico parere scritto che avevamo ricevuto, per altro già in occasione della precedente seduta della Conferenza dei Servizi di Dicembre 2019, era quello della Regione Piemonte che ho letto in precedenza. Non abbiamo ricevuto a protocollo note della Soprintendenza per quanto riguarda la matrice ambientale "Paesaggio". L'A.S.L. BI e l'A.R.P.A., come già Le ha detto la collega del Dipartimento dott.ssa Porta, sono componenti fissi del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi dell'Ambiente e l'A.R.P.A. componente fisso anche dell'Organo Tecnico V.I.A. Ne consegue che entrambi, per le procedure V.I.A. ed I.P.P.C., si esprimono all'interno dell'O.T.+C.T., alle cui riunioni sono sempre convocati. Così è stato anche per questo procedimento: quando Vi leggerò le osservazioni dal Verbale delle riunioni dell'O.T.+C.T., apprenderete di "QUESTIONI" formulate anche con il contributo di A.S.L. BI ed A.R.P.A. A questo proposito, se non vi sono altre richieste, procederei proprio ad esporre le richieste di chiarimenti formulate dall'O.T.+C.T. nel Verbale di riunione del 17.12.2019 e successive riunioni di aggiornamento lavori".

Non riscontrando richiesta alcuna di intervento, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, dà quindi inizio alla lettura delle sole parti del Verbale di riunione dell'O.T.+C.T. Provinciale del 17.12.2019 e successive, che contengono richieste di chiarimenti al proponente sulle modifiche progettuali sostanziali spontaneamente introdotte dalla "Acqua & Sole" S.r.l. con gli elaborati tecnici prodotti in data 16.10.2019.

Il **dott. Graziano Stevanin** legge, dal "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § a) "Descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti", quanto segue: "*In merito a quanto qui sopra riportato, il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 6 della propria nota del 03.01.2020, osserva che la distanza dalle coltivazioni e dai centri abitati va misurata con riferimento ai confini dell'impianto, anziché della zona di conferimento dei rifiuti (cioè dal bordo della vasca), in conseguenza di quanto stabilito dal T.A.R. Piemonte nella Sentenza n. 574/2019 del 13.05.2019 in esito ai ricorsi contro il Provvedimento*

Dirigenziale col quale Provincia di Biella autorizzò l'ampliamento delle discariche "A2A Ambiente" S.p.A. ed "A.S.R.A.B." S.p.A., in Cavaglià loc. Gerbido.

Andando ad analizzare nel dettaglio i contenuti della Sentenza in parola, l'O.T.+C.T. rileva che l'osservazione risulta pertinente non tanto in relazione alle distanze da centri abitati ed abitazioni, quanto in relazione a nuclei abitati, corsi d'acqua e pozzi. Tali questioni in particolare furono oggetto di specifico quesito posto dal T.A.R. Piemonte al Verificatore dell'A.R.P.A. Lombardia (Cfr. quesiti nn. 2, 3 e 4) nell'ambito delle verifiche disposte nel corso del procedimento, conclusesi con le seguenti valutazioni: (di seguito si riportano, per estratto, le parti d'interesse della Sentenza):

"Quanto alle distanze da nuclei abitati, corsi d'acqua e pozzi, è dirimente – ai fini della corretta misurazione – stabilire se la misurazione vada effettuata dal bordo della vasca di conferimento rifiuti previsto in progetto ovvero dal confine esterno dell'impianto poiché, alla luce delle misurazioni effettuate dal verificatore (tabella 5 della relazione del verificatore), le distanze imposte dalle norme regolamentari sono da considerarsi rispettate solo accedendo alla prima interpretazione.

Il dubbio interpretativo sorge dal fatto che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (adottato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 97 del 24/03/1998 e approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 27 del 28/04/1998), al punto 9.2, elencando i criteri di ammissibilità per gli impianti di discarica per rifiuti speciali e i siti idonei alla realizzazione di una discarica, prescrive che gli stessi non devono ricadere in "aree con presenza di centri abitati a distanza inferiore a 500 metri dal punto di scarico dei rifiuti". Inoltre costituiscono fattori penalizzanti per la valutazione della localizzazione: "presenza di case sparse e cascine a distanza inferiore a 500 m dal punto di scarico dei rifiuti".

Secondo l'interpretazione adottata dalla Provincia in Conferenza di Servizi, la distanza di 500 metri è stata calcolata – alla luce del disposto del Piano provinciale predetto – dal bordo della vasca di conferimento rifiuti e sarebbe quindi rispettata dal progetto di ampliamento proposto.

Tuttavia, deve essere considerato che la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche (allegato I, punto 1.1., lettera a) prevede invece che per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione "le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane".

Allo stesso modo, il d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione delle direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) dispone (Allegato 1, punto 1.1.) che "per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati".

Ritiene il Collegio che, in applicazione della disciplina statale e comunitaria che fa riferimento al "sito di ubicazione", evidentemente riferendosi all'intera area dell'impianto e non alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti – nonché in applicazione del principio comunitario di precauzione in materia ambientale, le distanze poste dalle norme regolamentare (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) debbano essere calcolate con riferimento al perimetro dell'impianto.

Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso in esame."

Allo scopo di valutare la proposta in esame tenendo conto dei criteri valutativi utilizzati dal T.A.R. Piemonte, nella riunione odierna (04.03.2020) l'O.T.+C.T. dà atto che la Provincia di Biella ha provveduto, tramite proprio personale tecnico e di vigilanza, a verificare la presenza di abitazioni nelle vicinanze dell'impianto ed a misurare le distanze dal confine dell'impianto, individuato dalla recinzione in progetto, che comprende: la discarica, l'area servizi e l'area di stoccaggio delle terre di scavo. Dagli accertamenti operati risultano presenti le seguenti abitazioni a distanza inferiore a 500 m dalla recinzione:

- abitazione custode allevamento Bonetto in comune di Dorzano, a circa m. 420 da recinzione, abitata;

- abitazione custode proprietà "San Tommaso" in comune di Dorzano, a circa 450 m dalla recinzione, abitata;

- abitazioni Azienda Agr. "Turletti" in Comune di Salussola (civico 7 ex Trattoria, al momento non abitata; civico 5, posta sul retro della trattoria, non abitata; civico 9 ingresso principale, non accessibile -chiuso - e poco più avanti ingresso secondario, abitata) a circa 420 m dalla recinzione;

- altre 4 abitazioni, ubicate in Via Brianco nel comune di Salussola, si trovano più di 500 metri di distanza dalla recinzione.

L'O.T.+C.T. rileva pertanto che, in conseguenza della revisione progettuale trasmessa dal proponente in data 16.10.2019, nella quale è previsto lo spostamento dell'area servizi a Sud della discarica, non è condivisibile quanto indicato a pagina 2 della REL. 1, ove si afferma che la distanza dall'impianto delle caschine sparse è di circa 600 metri: la distanza delle abitazioni sopra elencate risulta inferiore a 500 metri e pertanto non compatibile con le distanze minime contemplate dal Programma Provinciale Rifiuti alla luce della sentenza richiamata.

L'O.T.+C.T. precisa che le distanze sopra riportate sono state rilevate con l'ausilio di software ArcGIS 9.3 e che misurazioni più accurate, con l'ausilio di strumenti topografici, dovranno essere effettuate dal proponente nell'ipotesi in cui intenda adeguare il progetto ai criteri appena descritti.

L'O.T.+C.T. dà atto che nel raggio di 500 m dall'impianto non risultano presenti pozzi idropotabili, come indicato dal proponente nella relazione geologica 2017 (GEO1)".

Nessuno dei soggetti presenti richiede di intervenire per operare commenti o rilievi su quanto letto e qui sopra riportato. La lettura delle parti successive del Verbale suindicato procede.

Il dott. **Graziano Stevanin** legge quindi, sempre dal "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § a) "Descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti", quanto segue:"Nella riunione odierna (04.03.2020) l'O.T.+C.T., relativamente alla variante al P.R.G.C. per espressa previsione di legge, rileva che sono presenti nella documentazione presentata solo la tavola 1C "Proposta di azionamento per la variante urbanistica automatica" e una "proposta di N.T.A. per la variante urbanistica automatica" (trasmessa con nota del 23.11.2017 e assunta agli atti con prot. 26269 del 23.11.2017); non è presente tuttavia la documentazione richiesta dall'Allegato B della Circ. del P.G.R. n. 4/AMB del 08.11.2016 e dal Regolamento Regionale 4/R del 22.03.2019 di attuazione del P.P.R. necessaria per la valutazione di competenza. Nella documentazione presentata, ancorché non esplicitamente indicato come elaborato di variante al P.R.G.C., sono individuabili le informazioni necessarie alle valutazioni relative alla destinazione d'uso proposta. Come indicato nella Circolare del 2016 sopra riportata: "La norma di cui al comma 15 bis più volte richiamato richiede che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante avvenga nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, lasciando eventualmente ad un momento successivo all'autorizzazione il mero adeguamento materiale della destinazione urbanistica".

L'O.T.+C.T. ha quindi valutato quanto presentato per la verifica della coerenza fra la variante al P.R.G.C. ed il progetto qui esaminato e richiede chiarimenti in merito alla destinazione d'uso proposta "Aree per servizi ecologici e ambientali - insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti" e le relative N.T.A.:

- al punto a. Definizione: non è presente la definizione di area per stoccaggio temporaneo delle terre di scavo;
- al punto b. Destinazione d'uso proprie, ammesse, in contrasto: fra le destinazioni proprie devono essere indicate solo ed esclusivamente quelle previste dal progetto come da elenco nella Relazione Tecnica al capitolo 5 Infrastrutture e fabbricati da realizzare (pag. 37 e 38) e non altre eventuali quali ad esempio abitazione del custode e recuperi/smaltimenti di rifiuti non previsti nel progetto. E' necessario aggiungere dopo le parole "è contemplata la

formazione di rilevati artificiali per i quali si necessita di mitigazione ambientale e paesaggistica” le parole “per un’altezza massima di m. 18 dal piano di campagna all’ingresso dell’impianto e comunque non superiore ai 250,6 m s.l.m. come da progetto”.

- al punto c. Parametri: i parametri possono fare riferimento solo ed esclusivamente a quanto previsto nel progetto ed oggetto di autorizzazione e non possono fare riferimento ad interventi futuri (ad es.: ad eventuali ampliamenti); per questo anche i parametri indicati quale H altezza delle costruzioni e i rapporti di copertura devono indicare quanto previsto nel progetto (alla Tavola 12B Area servizi Prospetti non compaiono costruzioni superiori ai 7,5 m. di altezza mentre la proposta di N.T.A. indica H massima delle costruzioni m 15,00) eventualmente distinguendo le altezze massime degli impianti tecnologici da quelle delle costruzioni.

L’O.T.+C.T. segnala inoltre che la previsione di un’unica destinazione d’uso “Aree per servizi ecologici e ambientali - insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti” che comprende l’area della discarica, l’area servizi e l’area per stoccaggio temporaneo terre di scavo, non appare coerente con il progetto. Essendo l’area per stoccaggio temporaneo un’area dedicata esclusivamente al deposito temporaneo di materiale, che ritornerà, come previsto dal piano di recupero, ad essere una superficie prativa, non è chiaro per quale motivo ne debba essere variata la destinazione d’uso dall’attuale.

Relativamente alle competenze istruttorie, sempre nella citata Circolare del 2016 sopra riportata, l’O.T.+C.T. precisa che il soggetto legittimato alla valutazione degli aspetti urbanistici ed ambientali nella Conferenza dei Servizi che approva i progetti delle opere o interventi è solo il Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis implicite nell’autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente assimilabili alle varianti parziali di cui all’art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. L’O.T.+C.T. ritiene che, coerentemente con quanto appena riportato, le indicazioni contenute nella nota della Regione Piemonte Direzione Ambiente Energia Territorio Settore Territorio e Paesaggio (cfr. prot. n. 672 del 10.01.2020), in ordine alla ammissibilità dell’opera rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinati, debba tener conto di quanto specificato all’art. 17 bis comma 15 bis ultimo capoverso della citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e nella Circolare 2016 sopraccitata, in merito alle competenze che non possono che risultare in capo al Comune territorialmente competente nell’ambito dell’istruttoria operata nell’ambito della Conferenza dei Servizi.

La variante al Piano Regolatore, per espressa previsione di legge relativa al progetto di cui trattasi, è assimilata ad una variante parziale (come dichiarato dalla Circolare Regionale sopra riportata) se e solo se è coerente con la pianificazione sovra ordinata. Coerenza che deve essere verificata dal Comune sulla scorta della documentazione presentata dal proponente.

L’O.T.+C.T. fa presente che, a completamento dell’individuazione della destinazione d’uso “Aree per servizi ecologici e ambientali - insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti”, è necessario che il proponente, nelle Tavole di variante e nelle relative Norme di Attuazione, formuli una proposta argomentata di fascia di rispetto prevista dall’art. 27 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

L’O.T.+C.T. rileva che le osservazioni sulla Variante P.R.G.C. pervenute dal Comune di Cerrione, dal Comune di Verrone e dal Comitato “Salussola Ambiente E’ Futuro”, esaminate nella riunione odierna, dovranno essere valutate dall’Autorità Comunale competente, legittimata a pronunciarsi su tali aspetti in relazione alle competenze previste dall’ordinamento, nell’ambito del procedimento più ampio in corso di svolgimento finalizzato all’espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale dell’opera ed al contestuale rilascio di tutti gli atti di assenso necessari alla sua realizzazione, in caso di parere favorevole. Questa posizione risulta peraltro confermata nelle disposizioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 4/AMB del 08.11.2016 precedentemente richiamata”

Nessuno dei soggetti presenti richiede di intervenire per operare commenti o rilievi su quanto letto e qui sopra riportato. La lettura delle parti successive del Verbale suindicato procede.

Il **dott. Graziano Stevanin** legge quindi, sempre dal "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § a) "Descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti", quanto segue: *"Il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 21 della propria nota del 03.01.2020, osserva che il proponente, nella "Nota Sintesi Controdeduzioni" di Agosto 2018 e nella Relazione Agronomica allegata (elaborato "REL 18"), afferma erroneamente che il disciplinare D.O.P. Riso di Baraggia Biellese prevede che sia garantita una determinata capacità produttiva. Inoltre al punto n. 16 osserva che il fabbisogno idrico delle risaie del territorio del Brianco è inferiore a 1 l/s per ettaro, cioè nettamente minore rispetto ai 3-5 l/s per ettaro indicati nell'elaborato REL 18. Anche il "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese", nella nota del 23.12.2019, contesta le affermazioni contenute nella Relazione Agronomica (REL 18) circa la bassa attitudine agronomica alla produzione di riso dei suoli oggetto dell'intervento. Osserva invece che le caratteristiche che accomunano i terreni di Baraggia (ricchi di argilla, compatti, asfittici e poveri di humus) li rendono adatti alla coltivazione del riso, unitamente alle caratteristiche climatiche. La "Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella", nella propria nota del 17.12.2019 a pag. 18, osserva che l'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R. prevede la possibilità che gli strumenti di governo del territorio individuino aree di interesse agronomico anche in presenza di territori ricadenti in classe III di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento i terreni di classe I siano assenti o inferiori al 10%. Relativamente alle diverse osservazioni sulla problematiche legate al Riso D.O.P. Baraggia, l'O.T.+C.T. ribadisce le valutazioni già proposte sull'argomento e richiamate precedentemente nel presente verbale".*

Nessuno dei soggetti presenti richiede di intervenire per operare commenti o rilievi su quanto letto e qui sopra riportato. La lettura delle parti successive del Verbale suindicato procede.

Il **dott. Graziano Stevanin** legge quindi, sempre dal "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § a) "Descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti", quanto segue: *"Nella riunione odierna (04.03.2020) l'O.T.+C.T. dà atto dell'intenzione del proponente di risolvere la criticità suddetta con la propria revisione progettuale trasmessa in data 16.10.2019. In detta ultima versione progettuale: 1) l'area servizi annessa alla discarica è stata spostata a Sud della vasca; 2) la viabilità interna è stata modificata allo scopo di consentire tale che la distanza tra la recinzione dell'installazione IPPC ed il perimetro del bacino lacustre come indicato nella cartografia BDTRE regionale risultasse maggiore di 300 m. Dato atto di quanto testé esposto, l'O.T.+C.T. segnala tuttavia una piccola sovrapposizione tra l'area vincolata e la superficie oggetto di intervento rilevabile dalla Tavola 1B "Inquadramento territoriale": l'angolo a Nord-Ovest della superficie oggetto di intervento è rappresentata con una forma differente tra l'immagine "CTR scala 1:5000" e l'immagine "estratto mappa catastale 1:5000). Ne discende che il proponente dovrà chiarire l'incongruenza eventualmente allegando misurazioni più accurate effettuate con l'ausilio di strumenti topografici. L'O.T.+C.T. demanda ulteriori valutazioni di competenza alla Regione Piemonte ed alla Soprintendenza, chiamate ad esprimere le proprie determinazioni in sede di Conferenza dei Servizi".*

Nessuno dei soggetti presenti richiede di intervenire per operare commenti o rilievi su quanto letto e qui sopra riportato. La lettura delle parti successive del Verbale suindicato procede.

Il **dott. Graziano Stevanin** legge quindi, dal "TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO, § b) "Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori

di demolizione necessari nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento", quanto segue: "Nella riunione odierna (04.03.2020) l'O.T.+C.T. dà atto che, con gli adeguamenti progettuali operati dal proponente nella documentazione progettuale trasmessa in data 16.10.2019 - e cioè: 1) spostamento del l'area servizi annessa alla discarica a Sud della vasea; 2) modifica della viabilità interna dell'impianto - la volumetria complessiva è stata ulteriormente ridotta di circa l'1,5%. (n.b. alcune osservazioni del pubblico sono riferite alla volumetria iniziale).

Con riferimento alle suddette modifiche progettuali l'O.T.+C.T. osserva quanto segue.

Area per stoccaggio temporaneo terre di scavo:

- L'area di stoccaggio temporaneo delle terre di scavo con l'ultima variante progettuale è stata ridotta ad una superficie di 45.200 m². Il proponente dovrà chiarire se le attuali dimensioni siano o meno adeguate alle necessità dell'impianto, considerato che le diverse tipologie di materiali devono essere stoccate separatamente e che è previsto l'impiego di un impianto mobile di vagliatura.
- Il proponente deve chiarire le motivazioni per cui si prevede di ribassare il fondo dell'area di stoccaggio di oltre 2 m (cfr. Sezione 3 Tavola 3), tenendo conto anche della presenza, al di sotto del suolo, di materiale argilloso, che potrebbe rendere difficoltosa la circolazione dei mezzi nell'area.
- Nelle tavole di progetto non è indicata la posizione dei cumuli di terreno di coltivo (top soil) da utilizzare nella copertura definitiva della discarica, inoltre nelle relazioni non è specificata l'altezza dei cumuli e non sono descritte le tecniche da adottare per mantenere attiva la sostanza organica.
- Nella Tavola 3 non è indicato il percorso che consente ai mezzi di accedere dall'area di stoccaggio delle terre di scavo alla strada perimetrale.

Il proponente deve pertanto integrare gli elaborati con le indicazioni mancanti.

Movimento terra nelle fasi di coltivazione:

Il proponente ha analizzato i movimenti delle terre di scavo nelle diverse fasi di lavorazione, che non risultano tuttavia coerenti in tutti gli elaborati:

- nella REL. 1 (Relazione tecnica) e nella REL. 2 (Piano di Gestione operativa) non è descritta la "fase 0" di approntamento cantiere, che è invece indicata nella REL. 6 (Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo), nella Tavola 3 e nella Tavola 10;
- dal cronoprogramma a pag. 7 della REL. 6 risulta che dalla "fase 0" verranno prodotti 95.930 m³ di terre di scavo, che verranno stoccati suddivisi per tipologie (Top soil, argilla, mista); nella successiva "fase 1" è previsto lo scavo di 215.924 m³ nel lotto 1 e contemporaneamente il riutilizzo 73.064 m³ di mista per la formazione della strada perimetrale;
- la "fase 0" non è indicata neppure nella AMB. 1 all. 1 Addendum (Aggiornamento dell'impatto atmosferico): in tale elaborato la preparazione dell'area di stoccaggio è inserita nella "fase 1", che comprende anche lo scavo del lotto 1 e l'allestimento della strada perimetrale, nella quale è previsto il riutilizzo di 73.064 m³ di mista (pag. 17);

Il proponente deve pertanto rendere coerenti le fasi di lavoro in tutti gli elaborati.

Area servizi:

Per l'area servizi e la viabilità perimetrale la tavola 3 indica un riporto complessivo di 65.050 m³ di materiale, senza distinguere tra l'una e l'altra. Inoltre vi sono discordanze tra le superfici e le quote indicate nei diversi elaborati progettuali:

- nella relazione AMB.1 Addendum (Aggiornamento dell'impatto paesaggistico) è indicato che "Le superfici pavimentate ed edificate in totale coprono circa 6.900 m², sono ascrivibili

a funzioni dedicate alla movimentazione dei mezzi e alla logistica; per consentire la migliore gestione delle acque meteoriche, la quota del piazzale si attesta, come terrapieno a un livello superiore rispetto al piano campagna, elevandosi da un minimo di 3 m sul lato Ovest verso l'ingresso, fino a un massimo di 5 m verso Est e Sud;

- nella REL.1 (Relazione tecnica) è indicato che: "L'impianto dispone di un'area servizi, ubicata in corrispondenza dell'ingresso, in posizione Sud-Ovest, della superficie di circa 8.000 m² e di una viabilità perimetrale realizzata a una quota costante (quota di p.c.) mediante la costruzione di un modesto rilevato con la funzione di consentire le attività gestionali di manutenzione, monitoraggio e controllo";
- nella REL.2 (Piano di Gestione Operativa) è indicato che la "Realizzazione di una strada perimetrale intorno ai 6 lotti di discarica previsti. Tale strada sarà ricavata alla quota dell'ingresso dell'impianto e dell'area servizi (235,30 m s.l.m.)". Invece nella Tavola 2 è indicato che la quota di accesso è di circa 232 m.

Il proponente deve pertanto chiarire quali sono i valori corretti di superfici e quote, rendendoli coerenti tra loro in tutti gli elaborati".

Nessuno dei soggetti presenti richiede di intervenire per operare commenti o rilievi su quanto letto e qui sopra riportato. La lettura delle parti successive del Verbale suindicato procede.

Il **dott. Graziano Stevanin** legge quindi, dal "TITOLO IV – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO (omissis..) DOVUTI, TRA L'ALTRO A: § a) "Costruzione ed esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione", quanto segue: "Il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 13 della propria nota del 03.01.2020, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, che cioè è prevista la produzione di 70 m³ al giorno di percolato (pag. 30 REL1) di cui 0,5 % sarà materiale concentrato/retentato, calcola una produzione annua di retentato pari a 1277 m³, (n.b. facendo il calcolo con 0,5 % dovrebbero risultare 127,7 m³; probabilmente il valore 0,5 % è un refuso, infatti non è indicato nella REL1 a pag. 30-31.). A riguardo l'O.T.+C.T. nella riunione odierna (04.03.2020) osserva che nella scheda I dell'AIA è indicato:

- percolato (EER 190703*) 11.000 m³/anno (indicato anche a pag. 4 e pag. 27 REL 1);
- retentato/concentrato (EER 190206*) 1.109 m³/anno (indicato anche a pag. 4 REL 1), quindi 10%.

Nella medesima scheda è indicata una quantità di retentati/concentrati cementificati (CER 190306*) da smaltire in discarica pari 1.585. m³/anno, da cui si ricava un rapporto retentato : cemento = 1 : 1,43. Tale valore corrisponde a quanto indicato pag. 11 della REL 1: produzione di 3,5 m³/giorno di retentato/concentrato da cementificare, da cui si ottengono circa 5 m³/giorno di cemento in big bag (rapporto retentato : cemento = 1:1,43). Invece a pag. 31 della REL 1 è indicato un rapporto di retentato: cemento = 1 : 1,3; per cui da 1.109 m³/anno di retentato si otterrebbero 1.441,7 m³/anno di rifiuto cementificato. Il proponente deve chiarire tale incongruenza.

Inoltre l'O.T.+C.T. osserva che, per il processo di depurazione del percolato descritto alle pag. 29-30 della REL 1, non è ancora chiara la modalità di conferimento delle acque di controlavaggio della fase di pretrattamento (PT) e delle fasi di microfiltrazione (MF1 e MF2) verso la fase di inertizzazione, rappresentata nello schema di fig. 3 a pag. 29 della REL 1, ma non nelle tavole 12A e 12B. Il proponente deve inserire il tracciato delle condotte nelle relative tavole".

Nessuno dei soggetti presenti richiede di intervenire per operare commenti o rilievi su quanto letto e qui sopra riportato. La lettura delle parti successive del Verbale suindicato procede.

Il **dott. Graziano Stevanin** legge quindi, dal "TITOLO IV – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO (omissis..) DOVUTI, TRA L'ALTRO A: § a) "Costruzione ed esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di

demolizione", argomento "Piano di Gestione Operativa" - "Rifiuti Conferiti", quanto segue: "Il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 25 della propria nota del 03.01.2020, osserva che non è adeguatamente spiegata la modalità di abbancamento dei rifiuti una volta superata la quota del piano campagna; infatti la coltivazione per lotti successivi comporta che ogni lotto di coltivazione sarà privo di sponde su almeno due lati e che quindi la coltivazione non potrà avvenire in fossa. Osserva inoltre che il D.M. 248/2004 prescrive che: "Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto" (cfr. allegato 2 Tab. 1 punto 2) e non prevede deroghe o prove di carico atte a dimostrare che i rifiuti contenenti amianto possono essere calpestati. L'O.T.+C.T. a riguardo richiama quanto già precedentemente riportato nel presente Verbale sull'argomento trattandosi di questioni già state poste in sede di richiesta chiarimenti ed in seguito valutate tenendo conto delle integrazioni fornite come risulta evidente nella surriportata "Questione n. 20". L'O.T.+C.T. richiama in particolare le considerazioni di cui al punto II circa l' idoneità della copertura infrastrato di 40 cm di spessore prevista dal progetto, dimostrata dal proponente mediante la realizzazione di prove di carico su piastra in apposito campo prove realizzato nel sito, come descritto nell'elaborato REL.20 (REV.0 – Luglio 2018).

Per completezza l'O.T.+C.T. ricorda che, allo scopo di definire in maniera puntuale tali aspetti, personale della Provincia di Biella e dell'A.S.L. BI, effettuarono un sopralluogo congiunto con gli esperti incaricati dell'Inchiesta Pubblica, il 25.05.2018, presso la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, sia in matrice compatta sia in matrice friabile, provenienti dalla bonifica del S.I.N. (Sito di Interesse Nazionale) di Casale Monferrato (AT), autorizzata dal Ministero dell'Ambiente. In tale impianto, gestito direttamente dall'amministrazione comunale, la coltivazione avviene per strati successivi, ognuno dei quali è ricoperto con materiale infrastrato di idoneo spessore, con modalità analoghe a quelle proposte in progetto.

Nella medesima nota, al punto n. 7, il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", osserva che le discariche sopraelevate non sono consentite dalla legislazione lombarda in tema di smaltimento dell'amianto. A riguardo l'O.T.+C.T. nella riunione odierna (04.03.2020), premesso che la normativa lombarda è applicabile nei soli confini territoriali di competenza, precisa che nella D.G. R. Lombardia 07.10.2014 n. X/2461 avente ad oggetto "linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche", Capitolo 8 "indicazioni specifiche per discariche monorifiuti di cemento-amianto" Sottocapitolo 8.5.7 Messa a dimora, è indicato che "la messa a dimora non potrà avvenire per strati superiori a 5 m di altezza". Questa frase potrebbe in effetti essere intesa come un divieto alla coltivazione oltre i 5 m di altezza, tuttavia nel successivo Sottocapitolo 8.5.8 "copertura giornaliera e copertura infrastrato" è precisato che "la copertura infrastrato, da realizzarsi obbligatoriamente ogni 5 m, deve avere spessore >0.40 m e deve essere realizzata utilizzando materiali di copertura plastica". L'O.T.+C.T. ritiene quindi che in questo capitolo siano indicate le condizioni per poter realizzare una coltivazione al di sopra dei 5 m di altezza, senza riferimenti alla quota del piano campagna".

Nessuno dei soggetti presenti ^{*} richiede di intervenire per operare commenti o rilievi su quanto letto e qui sopra riportato. La lettura delle parti successive del Verbale suindicato procede.

Il **dott. Graziano Stevanin** legge quindi, dal "TITOLO IV – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO (omissis..) DOVUTI, TRA L'ALTRO A: § c) "Emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti", Matrice ambientale "ACQUE (superficiali e sotterranee)", quanto segue: "Riguardo al punto IV [cfr: IV - Il proponente al punto 7.2.1 ipotizza situazioni alternative al recapito nel rio Sisiolo, recettore individuato per lo scarico

delle acque reflue (e per le acque meteoriche non contaminate), ed indica nella fognatura di prossima realizzazione da parte di terzi sulla SP 322 (cfr. progetto della "San Tommaso" S.r.l.) una possibile valida alternativa. Su tale opzione, a giudizio dell'O.T.+C.T., non è possibile fare affidamento in assenza di una verifica del dimensionamento della struttura in progetto con i due scarichi cumulati, della disponibilità della "San Tommaso" S.r.l. ad accogliere lo scarico del soggetto richiedente, della compatibilità dello scarico proposto con i criteri di accettazione dettati dal gestore del depuratore a valle della fognatura in progetto, della certezza di realizzazione dello stabilimento in capo alla "San Tommaso" S.r.l.], l'O.T.+C.T. nella riunione odierna (04.03.2020) rileva che, con gli adeguamenti progettuali operati nella documentazione tecnica trasmessa in data 16.10.2019, il proponente ha reso disponibile l'elaborato "Valutazione di dettaglio della curva di durata delle portate del Rio Sisiolo" (REL 21), in cui dimostra, mediante l'applicazione delle formule SIMPO fornite dalla Regione Piemonte nel Piano di Tutela delle Acque, che la portata del corpo idrico per almeno 240 giorni l'anno è di 12 l/s. E' stato inoltre presentato il "Monitoraggio fotografico del Rio Sisiolo (REL 22) a supporto della verifica condotta sulla presenza di acqua in maniera idonea. Il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 28 della propria nota del 03.01.2020, osserva che si sarebbe potuto collocare un misuratore di portata nel rio Sisiolo, anziché utilizzare una formula teorica. L'O.T.+C.T. osserva tuttavia che installare un misuratore di portata in una sezione di un corso d'acqua naturale, qual è appunto il rio Sisiolo, allo stato attuale non è utile allo scopo, in assenza di un manufatto idoneo alla misurazione (briglia)".

Nessuno dei soggetti presenti richiede di intervenire per operare commenti o rilievi su quanto letto e qui sopra riportato. La lettura delle parti successive del Verbale suindicato procede.

Il dott. **Graziano Stevanin** legge quindi, dal "TITOLO IV – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO (omissis..) DOVUTI, TRA L'ALTRO A: § c) "Emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti", sempre nella Matrice ambientale "ACQUE (superficiali e sotterranee)", quanto segue: "Riguardo al punto V [cfr: V - Riguardo al punto di scarico delle acque trattate (percolati + prima pioggia) l'O.T.+C.T. precisa che lo scarico debba essere recapitato in un recettore idoneo e che debba essere fatta l'analisi delle pressioni in relazione agli obiettivi di qualità del recettore, così come previsto dalla D.G.R. 23.06.2015 n. 39-1625. Se confermata la scelta dello scarico nel rio Sisiolo, il proponente dovrà fare tutte le verifiche necessarie affinché si possa dimostrare che il Corpo idrico prescelto sia in grado (dal punto di vista del carico idraulico) e che sia idoneo (dal punto di vista qualitativo delle acque) ad accogliere le acque reflue che si intendono scaricare (depurazione dei percolati e acque meteoriche). Qualora il proponente intenda percorrere soluzioni alternative, come citato nella documentazione fornita, ad esempio utilizzando un tratto di condotta fognaria per recapitare le acque al depuratore consortile, sia essa esistente o realizzata ex novo, è indispensabile coinvolgere nel procedimento in itinere il soggetto preposto alla gestione del depuratore e tutti i soggetti a vario titolo deputati ad esprimere un parere in relazione al tracciato ed ai vincoli che lo contraddistinguono; qualora venga realizzato un nuovo tratto, inoltre, dovranno essere valutati tutti gli impatti. Qualora intenda condividere il tracciato già autorizzato dovrà dimostrare di aver instaurato precisi accordi con il soggetto titolare di autorizzazione e di aver verificato la compatibilità rispetto alle portate di progetto e rispetto al gestore dell'impianto di depurazione] Riguardo al suddetto punto V), l'O.T.+C.T. nella riunione odierna (04.03.2020) dà atto che l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, trattandosi di opera che non modifica in modo permanente lo stato dei luoghi. Inoltre, negli adeguamenti operati nella documentazione tecnica trasmessa in data 16.10.2019, il proponente indica che i reflui verranno convogliati in una delle due tubazioni interrato già esistenti, realizzate dalla società agricola "La Manzola", con la quale il proponente ha sottoscritto una convenzione, contenuta nell'elaborato REL.23.

L'O.T.+C.T. *demanda alle valutazioni di competenza della Regione Piemonte e della Soprintendenza, chiamate ad esprimere parere in Conferenza dei Servizi*".

Nessuno dei soggetti presenti richiede di intervenire per operare commenti o rilievi su quanto letto e qui sopra riportato. La lettura delle parti successive del Verbale suindicato procede.

Il **dott. Graziano Stevanin** legge quindi, dal "TITOLO IV – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO (omissis..) DOVUTI, TRA L'ALTRO A: § c) "Emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti", sempre nella Matrice ambientale "ACQUE (superficiali e sotterranee)", quanto segue: "Nella riunione odierna (04.03.2020) l'O.T.+C.T. dà atto che il proponente ritiene necessaria l'installazione di due trincee di dispersione di lunghezza non inferiore a 100 m ciascuna, che corrispondono, per i 5 A.E. serviti, ad almeno 40 m per abitante. Tuttavia la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 indica che in presenza di argilla compatta questo sistema di dispersione non è adatto. Il proponente deve valutare per i reflui assimilati ai domestici un sistema alternativo: scarico nel Rio Sisiolo ovvero altro sistema di dispersione, che richieda un minore sviluppo di condotta (ad. es. fitodepurazione chiusa con ricircolo dei reflui in testa).

Riguardo al piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche l'O.T.+C.T. Nella riunione odierna (04.03.2020) osserva che:

- la "planimetria superfici scolanti" raffigurata nella Tavola 9 REV05, che in realtà riporta anche le aree escluse dalle superfici scolanti, non corrisponde alla tabella 1 della REL. 9: il proponente deve pertanto fornire una revisione dei suddetti elaborati;
- nella Tavola 9 e nella REL. 9 manca la linea di raccolta delle acque meteoriche dai pluviali del fabbricato polivalente, che è invece rappresentata nella Tavola 12C e sembra confluire (a valle della vasca di prima pioggia) nella rete della seconda pioggia, con recapito nella camera di raccolta e rilancio al serbatoio di stoccaggio ubicata sul lato opposto della discarica. L'O.T.+C.T. ritiene preferibile che queste acque siano convogliate direttamente al serbatoio di stoccaggio che si trova a pochi metri dal fabbricato, evitando così di percorrere tutto il perimetro dell'impianto: il proponente deve valutare tale soluzione;
- nella Tavola 9 manca la rappresentazione dello scarico di troppo pieno della "Camera di raccolta e rilancio acque al serbatoio di stoccaggio". Inoltre, non è presente un pozzetto sul troppo pieno menzionato a pag. 4 della REL. 9: "Prima dello scarico è presente apposito punto di prelievo per l'esecuzione dei necessari campionamenti". Il proponente deve fornire una revisione della suddetta tavola;
- nella scheda A.I.A. "G" relativa agli approvvigionamenti idrici è indicato un uso industriale per lavaggio ruote, bagnatura piste e vagliatura, a cui sopperire con la raccolta delle acque meteoriche (seconda pioggia e acque di ruscellamento). Il proponente deve rappresentare nella Tavola 9 le reti in uscita dal serbatoio verso i punti di utilizzo;
- il proponente deve descrivere le fasi di manutenzione della vasca di prima pioggia, in particolare in relazione alla gestione dei sedimenti;
- nel § 9 della REL9 è indicato che: "Le canaline di raccolta, nonché tutti i pozzetti e punti di raccolta potenzialmente interessati da fenomeni di deposito di sedimenti che possano comprometterne la funzionalità verranno ispezionati mensilmente e adeguatamente puliti o spurgati ogni qual volta risulti necessario a seguito di tale controllo". Il proponente deve chiarire come vengono smaltiti i residui di tali operazioni".

Nessuno dei soggetti presenti richiede di intervenire per operare commenti o rilievi su quanto letto e qui sopra riportato. La lettura delle parti successive del Verbale suindicato procede.

Il **dott. Graziano Stevanin** legge quindi, dal "TITOLO IV – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO (omissis..) DOVUTI, TRA L'ALTRO A: § c) "Emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti", Matrice ambientale "VIABILITA", legge quanto segue: "L'O.T.+C.T., nella riunione odierna (04.03.2020), rileva che con gli adeguamenti progettuali operati nella documentazione tecnica trasmessa in data 16.10.2019, il proponente attesta che:

- *l'intervento è ubicato lungo la Strada Provinciale n. 322 "Salussola – Brianco" classificata di cat. F, in un tratto ricadente all'esterno del centro abitato del comune di Salussola; pertanto necessita di rilascio di provvedimento autorizzativo da parte della Provincia di Biella in ottemperanza alle norme del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché al Regolamento Provinciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P. approvato con D.C.P. n. 14 del 26.04.2010 e modificato in ultimo con D.C.P. n. 6 del 13.03.2019;*
- *a maggior specificazione e dettaglio degli elaborati progettuali, occorre che il proponente integri la documentazione progettuale relativa all'accesso alla discarica, con elaborati grafici e relazione tecnica-illustrativa relativa alla verifica di quanto previsto dal DM 19.04.2006 " Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" con particolare riferimento al punto 7. "Accessi ". Dovranno essere verificate e rispettate le distanze di visuale libera prescritte per accessi stradali su strade pubbliche di categoria F attraverso la metodologia indicata al punto 4.6 del decreto stesso denominato "distanze di visibilità nelle intersezioni a raso". In corrispondenza dell'accesso all'area di discarica, dovrà inoltre essere verificata la corretta inscrivibilità dinamica dei veicoli in curva e le fasce di ingombro, a norma dell'art. 217 del DPR 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", al fine di verificare le condizioni di sicurezza delle traiettorie di manovra dei mezzi pesanti, in entrata e uscita dall'accesso verso la SP 322;*
- *Dalla tavola 1C "Proposta di azzonamento per la variante urbanistica automatica" sembra risultare una sovrapposizione tra la strada di accesso e una particella catastale che nella tavola "1B Inquadramento territoriale" non è indicata tra quelle in disponibilità della ditta. Il proponente deve pertanto chiarire l'incongruenza. (sovrapponendo la tavola 12A "Planimetrie dell'accesso" alle particelle catastali)".*

Nessuno dei soggetti presenti richiede di intervenire per operare commenti o rilievi su quanto letto e qui sopra riportato. La lettura delle parti successive del Verbale suindicato procede.

Il **dott. Graziano Stevanin** legge quindi, dal "TITOLO VIII – DESCRIZIONE ELEMENTI E BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI EVENTUALMENTE PRESENTI ED IMPATTI CORRELATI + MISURE MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI", § a) "Descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie", legge quanto segue: "L'O.T.+C.T. nella riunione odierna (04.03.2020), preso atto degli adeguamenti progettuali contenuti nella documentazione tecnica trasmessa dal proponente in data 16.10.2019, conferma che l'elaborato REL 1 non contiene, a tutt'oggi, indicazioni sugli interventi di compensazione ambientale riportati nello S.I.A. par. 6.4.4. "Misure di compensazione previste"".

La lettura delle parti di interesse del Verbale della riunione del 17.12.2019 e ss. dell' O.T + C.T. Provinciale è ora conclusa; a questo punto chiede di poter intervenire il Rappresentante Legale della

S.r.l. proponente. Il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** gli dà quindi la parola.

Avuta la parola, il **Legale rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Francesco Natta**, afferma: "Abbiamo ascoltato tutte le richieste che ci avete illustrato senza interromperne la lettura, in modo da avere un quadro complessivo. Ora vorremmo fare qualche rilievo. A tal fine do la parola prima al nostro consulente legale avv. Ferraris ed in seguito all'ing. Giordano, che è uno dei nostri progettisti. Quando crede, avvocato...*(lascia in sospensione la frase)*".

Sull'invito del Legale rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Francesco Natta, prende la parola il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** e, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, afferma: "Io farò qualche considerazione di ordine generale e procedimentale. Innanzitutto sottolineo come questo procedimento riaperto debba riguardare le sole modifiche da noi spontaneamente proposte per adeguarci alle ragioni di diniego che avevano determinato la prima reiezione poi annullata dal T.A.R. per ragioni di ordine procedimentale; ragioni che, lo ricordo, noi avevamo segnalato già da prima della conclusione del procedimento, affermandoci disposti ad adeguarci già in quel momento e come è stato poi in seguito, quindi come sarebbe dovuto essere se non aveste formalizzato direttamente il diniego, senza il regolare preavviso di diniego. Noi insomma ci saremmo adeguati a quelle 3 ragioni opposte già come diniego mentre avrebbero dovuto esserci formalizzate come pre-diniego, di modo che, seguendo la procedura come poi rilevata dal giudice amministrativo, avremmo potuto già allora, adeguare il progetto ed ottenere senz'altro l'autorizzazione nel 2018. Ora, noi riteniamo che DA LI' debba ripartire il procedimento, perché così ha stabilito il T.A.R. nella sua Sentenza! Allora l'oggetto delle integrazioni non dovrebbe riguardare questioni già assorbite dal precedente procedimento. Questo ci tenevo a puntualizzarlo. Poi, comunque, da un punto di vista tecnico, noi ci riserviamo, sui vari argomenti che ci avete esposto questa mattina - al di là di questa osservazione di metodo e di carattere generale - di svolgere comunque delle valutazioni in merito alla accettabilità o meno da un punto di vista strettamente tecnico e alla scelta di prestare o meno acquiescenza alle Questioni stesse; valutazione che faremo quando saremo posti in condizione di leggere il documento completo delle Questioni che ci saranno formulate, naturalmente con tutti gli allegati citati, letti o richiamati durante la seduta odierna, dandovi poi puntuale riscontro. Tutto ciò, lo ripeto, ferma restando la preliminare osservazione di metodo testé operata. Ciò detto, ho altre due considerazioni: 1) abbiamo ascoltato che avete nuovamente proposto il problema della variante, che è pacifico che si tratti di una variante di tipo localizzativo, come quelle previste *dal* 327. A seguito della precedente seduta della Conferenza dei Servizi del Dicembre 2019 demmo corso alla pubblicazione specifica perché così effettivamente prevede il comma 15 *bis* dell'art. 17 *bis* della L.R. 56/77, che è l'unica interferenza prevista tra il procedimento di variante dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e le varie tipologie di variante previste appunto dalla Legge Regionale urbanistica. Fu quello il motivo per cui acconsentimmo ad una nuova pubblicazione specifica anche per questi minimali obblighi che erano appunto da ottemperare. Ciò premesso, debbo sottolineare che il problema della variante, da un punto di vista generale tuttavia doveva già porsi in precedenza e non fu posto, così come la questione della conformità alla pianificazione sovra-ordinata. Proprio per quanto riguarda la conformità ai Piani sovra-ordinati facciamo infatti notare alla Conferenza dei Servizi che il progetto non cambia da prima, sostanzialmente. Ne consegue che se era conforme ai Piani sovra-ordinati all'epoca del primo diniego e cioè a Ottobre 2018, non può che essere tale anche oggi! 2) C'è un altro aspetto che abbiamo sentito essere oggetto di rilievo da parte Vostra ma che è bene che sia chiarito senza equivoci di sorta: il giudizio di conformazione ai Piani sovra-ordinati deve essere dato dalla Provincia! Invece abbiamo ascoltato che sarebbe una competenza del Comune. Non è così! Non è così perché il Comune...*(non conclude il pensiero)*. Badate che questo lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella Sentenza di Agosto 2019, che sta diventando un punto fermo per tutti, il

ruolo di un Comune all'interno di un procedimento di rilascio dell'A.I.A. per installazioni I.P.P.C. che trattano rifiuti e quindi A.I.A. ricomprendente l'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Il ruolo del Comune, dicevo, è quello di esprimere un parere NON VINCOLANTE, su tutte le questioni! Certo, il Comune interverrà con un parere in merito anche alla destinazione urbanistica delle aree di progetto, così come alle componenti paesaggistico-ambientali, ma rimane un parere, un parere non vincolante!".

Alle ore 11:10 il **consulente legale della Provincia di Biella, avv. Alberto Savatteri** abbandona in modo definitivo la seduta per pregressi impegni professionali.

Riprende il proprio intervento il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** come segue: "Infatti, da questo punto di vista, se osservate, le considerazioni operate nella Circolare da Voi citata - indicazioni tra l'altro non vincolanti, perché la Circolare del 2016 non parla mai di vincolatività del parere - riguardano esclusivamente l'organo che è chiamato a esprimere queste valutazioni in merito alla variante. Personalmente sono sicuro che siano considerazioni parzialmente errate e sconfessate dal modo di procedere della prassi così come desunto dalle norme. Ogni Comune potrebbe arrivare anche con un parere del Consiglio, ma è ultroneo l'organo che si esprime a monte del rappresentante ed il rappresentante del Comune è il Sindaco, che viene ad esprimere un parere tecnico. L'art. 14 *bis* definisce molto bene come debba essere il parere. Il contenuto viene definito proprio dal combinato disposto dall'art. 29 *sexies* del D. Lgs. 152 e del successivo art. 208. Quindi tutto quello che c'è lì non è previsto. Per quanto riguarda poi la norma tecnica che l'"Acque & Sole" S.r.l. dovrebbe scrivere, faremo delle valutazioni per come scriverla, per quale destinazione formularla. Rimane il fatto che, come dicevo prima, è pacifico che siamo in presenza di una variante localizzativa che, nel momento in cui venga autorizzato il progetto determinerebbe l'effetto di variante automatica. Ma ci riserviamo di leggere anche bene le Vostre osservazioni che ora abbiamo solo udito verbalmente e oltretutto da remoto, con i limiti di questa modalità operativa. Anzi magari ci confronteremo perché, per qualche aspetto, per i motivi testé citati, ci sono proprio sfuggite. Quindi noi faremo una proposta, nell'auspicato rilascio dell'autorizzazione, che verrà resa agli atti; poi ci sarà un adeguamento della pianificazione. Rimane tuttavia il fatto che se, come sostengo io, è una variante localizzativa, basterà mettere una bolla che rechi "discarica" e tutto diventa più semplice. Se abbiamo una norma tecnica, avremo anche delle specifiche in ordine al nostro progetto. Valuteremo, ripeto, anche questo alla lettura della variante. Per quanto riguarda invece la fascia di rispetto di 500 m, debbo fare, anche qui, due considerazioni: 1) la Sentenza del T.A.R. Piemonte resa nel giudizio dell'ampliamento della discarica "A2A Ambiente" S.p.A., a mio avviso, se ben esaminata, probabilmente contiene degli aspetti di illegittimità...*(lascia in sospensione la frase)*. Mi sento di fare questa ipotesi perché è una sentenza che si determina sulla base di una verifica di cui fu incaricata l'A.R.P.A. della Lombardia, perché, non esistendo Linee Guida per le discariche in Piemonte, il T.A.R. ha ritenuto di applicare quelle lombarde, le quali però sono state definitivamente annullate dal Consiglio di Stato...*(lascia in sospensione la frase)*. Quindi neanche in Lombardia vigono quelle Linee Guida che il T.A.R. Piemonte ha di fatto preso come supporto per la propria decisione! E badate, è una vicenda che conosco bene, perché il ricorso avverso il provvedimento l'avevo redatto io e vincemmo sia in primo grado che in appello: quelle Linee Guida contro le quali ricorremmo non esistono più oramai addirittura da diversi anni, perché, le ha annullate il T.A.R. Lombardia con sentenza confermata. Il criterio tecnico - d'altro canto - è opinabile...*(lascia in sospensione la frase)*. Intendo dire: la Regione Lombardia ha ritenuto di prendere quella distanza dal confine ma non è che le indicazioni che dà l'Allegato 1 del D. Lgs. 36/03 siano dirimenti, perché hanno altre funzioni! In ogni caso osserviamo che quelle distanze sono previste per nuclei abitati o addirittura CENTRI abitati, che sono quelli definiti come tali in base ad una Deliberazione fatta ai sensi del D.Lgs. 285/92. Dal canto nostro, noi siamo sicuri che centri abitati non ne impattiamo nell'attuale configurazione

progettuale. Semmai sono case sparse. Alcune ci risultano essere case che non assolvono neanche ad una funzione residenziale vera e propria - quindi abitazioni - ma accessoria. Di altre bisognerebbe che i Comuni verificassero non soltanto la salutarità dell'abitazione ma anche la sussistenza delle permanenze delle condizioni igienico sanitarie e quindi l'abitabilità, perché, da nostri sopralluoghi, a quella distanza non ci risultano abitazioni vere e proprie. In ogni caso abbiamo fatto un rapido confronto; vediamo se, facendo dei lievi spostamenti, anche al criterio che poi non è escludente ma è penalizzante, così come interpretato...*(non conclude il pensiero)*. Dal bordo della recinzione, noi riteniamo che non ci sia, oggi come oggi. Dal bordo della vasca non c'è e anche dal bordo della attuale recinzione non ne abbiamo sostanzialmente...*(lascia in sospensione la frase)*. Non ne abbiamo eccezione fatta per due funzioni pertinenti, due case dei custodi. Va detto che quindi non c'è criterio escludente ma solo penalizzante. Noi, se riusciremo - visto che sono solo pochi metri - arretrerebbe un po' con la nostra recinzione. Valuteremo la possibilità. Per quanto riguarda le altre fasce di rispetto, il problema che si è posto di nuovo tra la fascia di rispetto e quelle vasche, siccome noi abbiamo detto che ci adeguiamo, evidentemente quella *sovrapposizione (n.d.v.: la parola non è perfettamente intelligibile; si ritiene tuttavia plausibile che possa corrispondere al termine qui trascritto)* nasce soltanto dallo spessore della riga della penna che la traccia; però ovviamente in un dettaglio maggiore sarà chiaro che noi la fascia di rispetto di 300 m - ammesso che sia tale - non la intercettiamo più. Comunque noi cambiamo. Avevamo detto che ci saremmo adeguati e, da quel punto di vista, adeguandoci non ci attesteremo a 299 m ma andremo sicuramente sopra ai 300. E' tutto. Lascerei, come aveva preannunciato l'ingegner Natta, ora la parola all'ing. Giordano, così...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Presidente della Conferenza dei Servizi dott. G. Stevanin)*".

Interviene, sulle parole dell'avv. P. Ferraris, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al proponente, afferma: "Chiedo scusa se interrompo le Vostre osservazioni ma desidero solo fare una brevissima puntualizzazione a quello che ha illustrato l'avvocato, che riguarda soprattutto la prima parte del suo intervento. La Provincia ha, come già detto, valutato la "Questione" attraverso l'O.T.+C.T., all'interno del quale vi sono competenze specifiche in materia di Pianificazione e di P.R.G.C. in particolare e non siamo arrivati alle conclusioni che l'avvocato Ferraris ci ha appena detto essere pacifiche. Per l'O.T.+C.T. il parere che il Comune è chiamato ad esprimere in materia di P.R.G.C. non è per nulla non-vincolante! L'avvocato ha ripetuto più volte - o almeno a me pare di aver inteso questo, visto che ci sentiamo a distanza, in alcuni casi senza neppure l'immagine video, ascoltando una comunicazione purtroppo non sempre perfetta - esattamente il contrario. Secondo noi il Comune si deve esprimere quale UNICO Ente competente in materia di P.R.G.C. e deve farlo, dal punto di vista della Provincia, con il proprio Consiglio Comunale, perché i criteri con i quali disporre del territorio del Comune sono una competenza dell'organo che rappresenta i cittadini. Quindi *in primis* il Consiglio Comunale o, in alternativa, un soggetto del Comune che si esprima in sua vece, come il Sindaco o il Responsabile dei Servizi Tecnici ma entrambi DELEGATI a ciò dal Consiglio Comunale. A noi, come O.T.+C.T., sembra invece assodato QUESTO principio che ho appena detto! E non è, come ho detto, una posizione mia personale ma è quella dei colleghi che si occupano di pianificazione che hanno partecipato alle riunioni dell'O.T.+C.T., ai quali pertanto quest'ultimo si adegua per le "Questioni" afferenti la Pianificazione ed i Piani Regolatori. Questa è la posizione della Provincia".

Riprende quindi la parola il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** ed eccepisce al Presidente della Conferenza dei Servizi: "Ed io Vi ribadisco invece che per noi è assodato il contrario! Noi siamo certi che il Comune non esprima alcun parere vincolante sul tema della Variante al P.R.G.C. e della conformità agli strumenti sovra-ordinati! E questo perché la vincolatività agli strumenti sovra-ordinati NON è in alcun caso una POTESTA', non esprime

neanche un potere, per la ragione secondo cui è una considerazione di fatto NON di diritto: non sono io Comune non decidere se sono conforme o non conforme! La conformità c'è o non c'è e non a seconda di quello che il Comune decide di prevedere! Se il Comune uscisse fuori a dire: guarda che lì non sei conforme al P.T.C.P. (*Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*) ed io invece al P.T.C.P. sono perfettamente conforme, quel parere lì di non conformità, all'interno del nostro procedimento, non sarebbe, purtroppo per il Comune, vincolante! E, di conseguenza, non potrebbe legittimamente costituire un atto presupposto da recepire, non potrebbe essere un parere negativo da considerare tale! Questo perché la conformità è un dato di fatto, punto!! E' un dato che se non esiste non esiste, qualsivoglia sia il parere del Comune e che, se al contrario esiste, se oggettivamente non c'è contrasto, al di là di quello che viene detto dal Comune, la Provincia è tenuta a superare ed autorizzare! Lo afferma la giurisprudenza! La Sentenza "*Mauletta e Generale Montaldi*" (n.d.v.: *senza identificare in modo più dettagliato - organo giudicante, data e numero - la pronuncia giudiziaria cui intende fare riferimento*) era abbastanza chiara sul punto: c'era un problema di conformità del titolo agli atti sovra-ordinati P.T.C.P. e al P.T.R. e non è questo...(*non conclude il pensiero*). Questo è un *giudizio* di fatto, che diventa una considerazione a cui l'Ente autorizzante deve attenersi, al di là di quello che dice il Comune! Perché la posizione del Comune è una posizione che non esprime nessun provvedimento se all'interno del P.A.U. non viene prevista una specifica potestà, che non è però quella della variante, perché la variante è una conseguenza automatica!! E questo lo dice anche il comma 15 *bis* dell'art. 17 *bis* della L.R. 56/77. E' una conseguenza automatica, punto e finito! Non si applica pertanto null'altro in aggiunta all'obbligo di pubblicazione dell'avviso, perché quella è l'unica cosa che richiede la legge e, nel momento in cui lo esige la legge...(*non conclude il pensiero*). Tutte le altre considerazioni, signori dell'O.T.+C.T., sono considerazioni ERRATE! Ma altrimenti verrebbe snaturata la funzione del parere del Comune all'interno della Conferenza dei Servizi! Il Comune è chiamato ad esprimere un MERO PARERE su tutte le questioni che ritiene rilevanti e poi l'Ente competente titolare o delegato - la Provincia in questo caso - lo valuterà a 360° e ne terrà conto nel formare la sua determinazione finale, senza sentirsi, per nessun aspetto, da quello vincolata! Ma badate che è pacifico che sia così ed io mi auguro che questo sia il modo di procedere della Provincia! Voi sapete che noi siamo molto rigorosi sul procedimento perché è nostro interesse primario, quello che non ci vengano rilasciate autorizzazioni illegittime. E questo continuiamo a ripeterlo ma Voi sembra che non vogliate considerarlo anche se a noi sembra una preoccupazione ovvia quella di non vedersi rilasciare autorizzazioni non utilizzabili perché viziate! Noi siamo dispiaciuti da questa ripetuta fraposizione di eccezioni [*presentateci*] come motivi o modi di procedere non conformi alla legge. E questo al di là delle Circolari o di altre posizioni assunte da chi ritiene di essere competente; questo lo dice la LEGGE e lo dice oltretutto molto chiaramente!".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al proponente, ribadisce: "Prendiamo atto però confermiamo di voler rimanere fermi sulle considerazioni, che non sono le mie personali ma sono il risultato dell'istruttoria tecnica condotta da soggetti che si occupano della materia specifica e poi le esprimono in sede di O.T.+C.T. e che diventano poi la posizione ufficiale della Provincia. Non mancheremo, nella nostra istruttoria, di rivalutare l'argomento sulla base delle affermazioni da Voi fatte oggi, però prendo atto del fatto...(*non può terminare il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris*).

Interviene, sulle parole del dott. G. Stevanin, il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** e, a quello rivolgendosi, obietta: "Come credete, anche se Vi invito caldamente a tenerne conto! Sul procedimento, lo sapete bene, abbiamo avuto modo di discutere diverse volte e riteniamo, lo testimoniano i fatti, che nel corso di questo procedimento, siamo stati molto danneggiati, nonostante le nostre posizioni fossero posizioni sempre di rigore e di rispetto delle

norme. Noi tutte le volte che ci è stato chiesto di adeguarci ci siamo adeguati. Quando Vi abbiamo detto delle cose eravamo certi, nel chiederVe, di essere conformi alla legge. Certi! Ve l'abbiamo chiesto già ad Ottobre, mettendoVi in guardia, quasi pregandovi, ricordate? Vi dicemmo: "Non è legittimo come volete fare! Ve lo diciamo nell'interesse di tutti; noi siamo sicuri che quanto diciamo noi è il corretto modo di procedere. Ve lo diciamo perché, se non fossimo certi che si fa in questo modo, ad un certo punto desisteremmo, tanto non ce ne faremmo nulla di un' autorizzazione illegittima!". Nulla! Ancora, qualche giorno fa ormai, Vi abbiamo sollecitato ripetutamente per avere il riavvio del procedimento, senza risultati di nuovo, perché si è dovuto scomodare il Consiglio di Stato perché poi si pronunciasse esattamente, parola per parola, in modo conforme a quanto Vi avevamo detto noi nella nostre istanze di sollecito di riavvio del procedimento! Mi sembra palese allora che non ci siamo inventati mai nulla e non ci stiamo inventando nulla in questo momento, nel quale Vi stiamo per l'ennesima dicendo delle cose che Voi sistematicamente Vi prodigate a confutare, come se ci stessi inventando tutto ed invece non stiamo proprio inventando nulla! Perciò, al di là di quello che afferma il Vostro O.T.+C.T....(non prosegue il pensiero). L'O.T.+C.T., cari signori, non è altro che un organo istruttorio che valuta ma che non deve dimenticarsi che esiste la Legge, alla quale deve adeguarsi!! E al di là di quello che dice anche la Circolare...(non prosegue il pensiero). Ma guardate, tra l'altro, che io la Circolare io l'ho letta e riletta ma non dice mai che il Comune deve esprimere parere vincolante; dove lo ha visto scritto nella Circolare l'O.T.+C.T.?! Comunque, al di là di tutto questo, noi Vi invitiamo a puntualmente a considerare quello che Vi faremo pervenire e a leggere con attenzione le nostre controdeduzioni, dal momento che finora non abbiamo mai detto delle sciocchezze quando abbiamo argomentato sul procedimento. Mai!! Il merito tecnico è un'altro paio di maniche, sul quale ci confrontiamo sempre volentieri in tutti gli aspetti, sui contenuti del progetto intendo e, tra l'altro, ci piacerebbe finalmente parlare soltanto solo di quello, visto che sappiamo che stiamo facendo un progetto che dovrebbe conseguire l'autorizzazione per la sua utilità, perché è notorio quanto siano utili impianti come quelli di questo tipo! E poi, guardate, c'è un'ultima considerazione: noi non vorremmo che tutto questo finisca per trasformarsi in un'ulteriore dilazione del procedimento! Siamo rimasti molto perplessi, leggendo il Vostro ultimo provvedimento, la Determinazione Dirigenziale che riprende il procedimento e questo perché pare che si ignori che il procedimento ha le sue scadenze! Noi non sappiamo se e quanto una presa di posizione come la Vostra ci possa danneggiare, perché comunque le date sono ravvicinate ma che la Provincia abbia già scritto che posticipa comunque la decisione alla Sentenza del Consiglio di Stato, a mio avviso, è un'illegittimità!! Poi magari di fatto si verificherà quello, perché, tra la tempistica per le integrazioni che ci avete richiesto stamattina ed alle quali dovremo contro-dedurre e la fissazione della data della seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, ci saranno questi tempi, però scriverlo già da ora, Ve lo dico, non è legittimo ed è pure inopportuno! Inopportuno perché scrivendolo in un provvedimento si offre la sensazione del posticipo sistematico dei tempi! Oramai sono anni che noi stiamo andando avanti in questo procedimento, SONO ANNI!! Ecco quindi che in questa seduta odierna stigmatizziamo questa cosa e Vi facciamo presente che in questo momento siete nell'illegalità! Ho terminato e lascio ora la parola all'ing. Giordano".

Avuta pertanto la parola, il progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. **Andrea Giordano** rivolgendosi al Presidente della Conferenza dei Servizi, afferma: "Io riprendo un po' il discorso che ha fatto l'avv. Ferraris nello spirito di collaborazione e confronto che fin qui abbiamo offerto. Praticamente valuteremo la possibilità di dare seguito alle richieste dell'O.T.+C.T. e a tutte le richieste di chiarimenti che sono emerse questa mattina, dando seguito ai dettagli grafici ed ai calcoli che sono stati richiesti. Preme anche a me precisare tuttavia che tutti gli aspetti, eccezion fatta per quello della definizione della misura delle distanze, erano già stati affrontati in precedenza ed erano fra l'altro tra le ragioni del diniego del 2018. In merito poi alla variante al P.R.G.C., in aggiunta a quello che diceva l'avvocato, io ricordo semplicemente che la documentazione fu già

trasmessa alla Provincia nel Novembre del 2017, quindi ce l'avete in mano ormai da quasi da tre anni. La Circolare che viene citata...*(non prosegue il pensiero)*. Meglio: l'elenco dei documenti citati nella Circolare, è semplicemente a titolo ESEMPLIFICATIVO e, tra l'altro, la stessa Circolare stabilisce che non ci debba essere un aggravio documentale per il proponente. Nello spirito di collaborazione che abbiamo costantemente offerto, comunque, come già anticipato dall'avvocato Ferraris, vedremo di valutare la possibilità di dare seguito a tutte le richieste che ci sono state fatte nell'ambito di questa Conferenza dei Servizi...*(non può terminare il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Presidente della Conferenza dei Servizi)*".

Interviene, sulle parole del proponente, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed, a quello rivolgendosi, afferma: "Mi perdoni ingegnere se La interrompo ma debbo fare una precisazione con riguardo a quello che ha appena detto. La questione delle distanze non fu valutata nella 1^a fase per la ragione evidente che la Sentenza del ricorso per la "A2A Ambiente" S.p.A. arrivò successivamente al Vostro procedimento concluso nel 2018".

Ribatte al Presidente della Conferenza dei Servizi il **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Andrea Giordano**: "Ma infatti io l'ho riconosciuto. Ho detto: *"Eccezion fatta per la questione delle distanze"*, sopraggiunta praticamente durante l'iter procedimentale. Quindi, eccetto quella, la maggior parte delle richieste che adesso ci vengono fatte erano già tutte quante evidenti prima. Però, ribadisco, valuteremo adesso la possibilità di dare seguito a tutte le richieste che sono state fatte oggi da parte dell'O.T.+C.T. e da tutte le autorità che sono intervenute in questa seduta odierna".

Controbatte allora al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "No, mi perdoni, però va comunque precisata una cosa. Io non rispondo certamente delle richieste fatte da altri soggetti ma posso rispondere per quelle dell'O.T.+C.T., le quali sono richieste derivanti o da situazioni come quella della Sentenza del T.A.R. sulla discarica di Cavaglia dopo che era già stata conclusa la prima fase procedimentale Vostra, per cui evidentemente non potevamo tenerne conto, tant'è che lo stesso identico approccio utilizzato dalla Provincia nei confronti della "Acqua & Sole" S.r.l. è stato utilizzato nei confronti della "A2A Ambiente" S.p.A. e dell'"A.S.R.A.B." S.p.A. e cioè è stato applicato la disposizione del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti che stabilisce che le distanze vadano misurate dal bordo vasca e tutto ciò è documentato negli atti dei rispettivi procedimenti, è un dato oggettivo. Ora, quel fatto lì è accaduto successivamente alla chiusura del primo procedimento "Acqua & Sole" S.r.l., per cui non potevamo, per una ragione cronologica, averne già tenuto conto prima. Invece per quanto concerne tutte le altre richieste di chiarimenti dell'O.T.+C.T. che Vi ho letto stamattina, esse derivano o dai dettagli progettuali che avete fornito ad Ottobre dello scorso anno sulla gestione del percolato o da modifiche che, sempre in Ottobre, avete introdotto relativamente alla area servizi, che avete spostato. Quindi Vi ribadisco che le richieste dell'O.T.+C.T. non sono richieste ripetute rispetto a quelle effettuate nel corso del primo procedimento ma, unicamente, richieste derivanti dalle Vostre spontanee modifiche sostanziali dell'Ottobre 2019 o, quanto meno, derivanti da eventi sopraggiunti. Questo ci tengo che sia chiaro a tutti".

Ribatte al Presidente della Conferenza dei Servizi il **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Andrea Giordano**: "Dottore, mi riferivo alla "Questione" della variante urbanistica ma poco male, come già detto in precedenza, cercheremo comunque di darle seguito...*(lascia in sospensione la frase)*".

Controbatte nuovamente al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Ma no *"poco male"*...*(lascia in sospensione la frase)*."

Chiariamo questa cosa: da quello che ho letto e che hanno affermato in seno all'O.T.+C.T. i colleghi che - contrariamente da me che mi occupo di altro e quindi non sono un esperto in materia - si occupano di pianificazione del territorio, poiché l'eventuale approvazione del progetto qui istruito determinerebbe il prodursi di una Variante automatica al P.R.G.C., è necessario che tutte le informazioni tipicamente contenute in una Variante, *escano in qualche modo dal progetto*. Dopodiché Voi potrete anche giungere alla conclusione che si tratti di informazioni che non ritenete utile fornire o che non siano dovute; tuttavia è un dato oggettivo che esse siano indispensabili. Lo è in quanto le descrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione e tutti gli elementi tipicamente contenuti in un P.R.G.C. devono essere riportati per ogni tipo di Variante al predetto e quindi anche per questo tipo di Variante! Non solo: l'O.T.+C.T. ha altresì rilevato delle incongruenze: ad esempio, non siamo riusciti a comprendere per quale motivo l'area di servizio, che dovrebbe tornare poi ad essere un'area naturale, secondo le vostre indicazioni debba essere classificata come discarica! Potrete aver scritto delle cose che non sono chiare a chi le legge? Voi classificate tutto come dilatorio, ridondante, già chiarito da anni ma sono invece delle richieste NUOVE che derivano da come avete concepito o descritto le modifiche sostanziali spontaneamente da Voi introdotte ad Ottobre 2019 o da fatti sopraggiunti!".

Ribatte al Presidente della Conferenza dei Servizi il **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Andrea Giordano**: "Sì ma il perimetro dell'area, dottore, non è stato cambiato: quello era nel 2017 e quello rimane oggi! Però, va bene, adesso noi cercheremo di rendere più chiara la cosa dando riscontro a queste nuove richieste".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del dibattito qui sopra riportato, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale, domandato se qualcuno dei soggetti collegati con diritto di parola vuole ancora intervenire su qualche argomento e ricevuto riscontro unanimemente negativo, rivolgendosi al legale rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l., gli domanda: "Considerato che verrà formalizzata alla Società una richiesta scritta strutturata in "QUESTIONI" numerate, Le chiederei - consultandosi eventualmente con i Suoi tecnici - quanto tempo sia quindi necessario per Voi per la presentazione dei chiarimenti richiesti".

Risponde al Presidente della Conferenza dei Servizi il **legale rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Francesco Natta**, dopo breve consulto interno: "Richiediamo 90 giorni dalla data odierna".

Riscontra al legale rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l. il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Novanta giorni sono accordati ma preciso che non decorreranno da oggi ma dalla data in cui la "Acqua & Sole" S.r.l. riceverà via P.E.C. la nota formale di richiesta chiarimenti strutturata in QUESTIONI numerate. Per provare ad aggiornare il crono-programma dei lavori della Conferenza dei Servizi, calcolo che alla Provincia, tramite il proprio O.T.+C.T., occorreranno circa 30 giorni per il vaglio delle controdeduzioni della "Acqua & Sole" S.r.l. In ragione di tale stima, ipotizzo che la prossima seduta della Conferenza possa avere luogo presumibilmente tra la fine del mese di Novembre e i primi di Dicembre del corrente anno. Invito tutti i soggetti aventi diritto di parola presenti alla seduta a fornire un cenno di assenso o meno sulla congruità di questa ipotesi di aggiornamento del crono-programma dei lavori, grazie".

La parola è richiesta dalla Società proponente. La parola è data al consulente legale della "Acqua & Sole" avv. Pietro Ferraris, da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** afferma: "Noi la condividiamo. E' evidentemente un tempo plausibile con la consegna dei chiarimenti ed è un po' la considerazione che facevo prima...*(non prosegue il pensiero)*. Sottolineavo come abbiate inutilmente reiterato un'illegittimità del procedimento che non era neppure necessaria, visto che oramai siamo qui e non abbiamo nemmeno fatto nessuna rimostranza ufficiale...*(lascia in sospensione la frase)*. Ciò che non si può negare è che *abbiamo subito nel frattempo*, visto che, conseguenze della chiusura per il Covid-19 escluse, c'è stata comunque inerzia per alcuni mesi...*(lascia in sospensione la frase)*".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: "Poiché nessuno dei soggetti presenti ha nulla da eccepire con le ipotesi di massima che ho prospettato in precedenza, direi che potremmo anche definire con precisione la data della prossima seduta della Conferenza dei Servizi: propongo il 10.12.2020 ore 09:30. Preciso che la seduta presumibilmente sarà quella conclusiva".

Chiede tuttavia di intervenire il Vicesindaco del Comune di Salussola. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **Vicesindaco del Comune di Salussola, sig. Valter Pozzo**, rivolgendosi al Presidente della Conferenza dei Servizi, eccepisce: "Però, scusate ma si può sapere se l'A.S.L. ha fatto osservazioni? Si può sapere cosa dice l'A.S.L. di questa scarica?"

Riscontra al Vicesindaco del Comune di Salussola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Ribadisco che l'A.S.L. BI è componente fisso dell'O.T.+C.T., per cui, come l'A.R.P.A., si è pronunciato sul progetto e lo ha fatto all'interno dell'O.T.+C.T., in occasione delle riunioni del predetto. Quando prima ho letto le parti del Verbale dell'O.T.+C.T. ho letto quanto congiuntamente hanno valutato la Provincia, l'A.R.P.A. e l'A.S.L. BI. Non esiste un contributo a se stante dell'A.S.L. BI che possiamo fornirVi".

Controbatte al Presidente della Conferenza dei Servizi, il **Vicesindaco del Comune di Salussola, sig. Valter Pozzo**, in tono interrogativo: "Quindi, se capisco bene, l'A.S.L. BI non ha fatto pervenire alcun'osservazione?"

Riscontra al Vicesindaco del Comune di Salussola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Non è così. L'O.T.+C.T., per Deliberazione del Consiglio Provinciale comprende la presenza oltre che di funzionari provinciali e di eventuali consulenti esterni, la presenza obbligatoria di rappresentanti dell'A.R.P.A. e dell'A.S.L. BI. Quando ci sono istruttorie V.I.A.+I.P.P.C. per progetti di installazioni I.P.P.C., sia l'A.R.P.A. che l'A.S.L. BI non si esprimono autonomamente ma lo fanno in seno all'istruttoria della Provincia, in occasione delle riunioni dell'O.T.+C.T. e le loro conoscenze confluiscono nel parere collegiale unitario dell'O.T.+C.T., che viene trasposto nel Verbale della riunione. Quindi, all'interno dell'O.T.+C.T. non è esposta la posizione di questo o quel componente ma si esce con un parere collegiale unitario, che è il parere dell'O.T.+C.T. che io ho letto in precedenza. Poi è chiaro che ciascuno dei componenti dell'O.T.+C.T., A.S.L. BI ed A.R.P.A. inclusi, rappresenta la propria specifica professionalità e le proprie competenze. In alcuni casi una richiesta di chiarimento o la formulazione di una prescrizione molto specifica su alcuni aspetti, può essere il risultato di un'istruttoria tecnica molto specifica condotta dall'A.S.L. BI, piuttosto che dell'A.R.P.A. o di un Servizio Provinciale competente per quella materia ma le questioni sono sempre valutate in maniera collegiale. Occorre precisare che nella seduta odierna non sono ancora state lette le prescrizioni, per

cui potrebbero essere presenti delle prescrizioni della A.S.L. BI ma le richieste di chiarimento sono quelle che sono state lette. Spero di essere stato esaustivo".


Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato e non essendo state riscontrate controindicazioni alla proposta della data del 10.12.2020 ore 09.30 per la prossima seduta della Conferenza dei Servizi, salvi naturalmente eventi non attualmente prevedibili, il **Responsabile del Procedimento e Presidente della Conferenza dei Servizi dott. Graziano Stevanin** fa comunque presente che la seduta di cui trattasi sarà comunque convocata con formale nota scritta recapitata via P.E.C. e, appurato che non vi sono ulteriori repliche o richieste di intervento da parte dei presenti, dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 11:40



Allegati:

- documento del Comune di Dorzano recante prot. di Partenza del Comune di Dorzano n. 2381 del 27.07.2020, con richiamo di due elaborati tecnici a supporto (cfr. 1) "Relazione Tecnica - Verifica dell'origine ecc..." della "A-Studio" datata Carignano 07.06.2020; 2) "Valutazione dell'idoneità della metodologia scelta per la caratterizzazione idrologica del rio Sisiolo" dello "Studio Tecnico Agrario" datato Pinerolo 09.07.2020);
- nota P.E.C. Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Territorio e Paesaggio, prot. n. 00032205/2019 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A16000 del 19.12.2019;
- nota P.E.C del Comune di Salussola prot. n. 3755 del 28.07.2020.

Il Segretario Verbalizzante
(dott. Marco Fornaro)



Il Presidente della Conferenza Respons. del Proced.to
(dott. Graziano Stevanin)



L'Amministrazione Comunale di Dorzano, in merito al nuovo progetto di Acqua & Sole s.r.l. presentato il 16.10.2019 riguardante la discarica per materiali da costruzione contenenti amianto già oggetto di un nostro precedente parere fortemente negativo nell'istruttoria conclusasi il 02.10.2018, rileva criticità e carenze insuperabili che continuano a confermare la posizione di contrarietà di questo Comune nei confronti dell'iniziativa. Non avendo ricevuto chiarimenti a proposito di quanto da noi rilevato nella CdS del 02.10-2020, per comodità di lettura si ripropongono i contenuti depositati in quella occasione, e ritenendo che siano questioni ancora attuali rimaniamo in attesa di doverosi chiarimenti da parte del proponente. In aggiunta a quelle considerazioni riportiamo di seguito ulteriori rilievi relativi al nuovo progetto depositato il 16.10.2019.

1) LOCALIZZAZIONE/DIMENSIONE

La controdeduzione non è esaustiva.


Dopo aver riassunto i rilievi della Commissione d'Inchiesta Pubblica avevamo sottolineato che *Il Piano regionale amianto ha tra i suoi fini "di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse".* Ed abbiamo chiesto al committente si spiegare se *E' questo un sito "in sotterraneo"*. Il proponente rimanda alla lettura dello Studio di Impatto Ambientale, nel quale non abbiamo però trovato traccia della risposta attesa. In mancanza di un chiarimento da parte del proponente, resta fermo che il Piano Amianto non definisce il termine "sotterraneo", pertanto esso deve intendersi per lo meno nella sua accezione in lingua italiana: luogo situato o disposto SOTTO la superficie del terreno, in profondità. Questa discarica si sviluppa in rilevato, quindi non è in sotterraneo.

1.2) ADDENDUM (28.07.2020)

Si ritiene di segnalare che nella lettura del verbale OT-CT a pagina 6-7 si richiama un sopralluogo eseguito al Brianco per verificare la presenza di abitazioni nelle vicinanze dell'impianto per misurare le distanze dal suo confine. Pare di rilevare un errore dove si afferma che per quanto riguarda l'Azienda Agricola Turletti il civico 5 non è abitato. Poiché il civico 5 è di fatto l'abitazione più vicina al confine dell'impianto riteniamo indispensabile chiarire l'incongruenza. Riteniamo inoltre che l'impianto proposto sia ancora sovradimensionato e che la piccola riprofilazione che ha diminuito il volume da 1.462.000 m³ a 1.443.581 m³ sia irrilevante nella valutazione generale della dimensione della discarica rispetto al fabbisogno dell'ATO di riferimento e anche della provincia di Biella il cui contributo è ridotto. Non pare che sia "più coerente" con le previsioni del Piano Amianto, nemmeno considerando il Piano non contempla che siano realizzati nuovi impianti per la Città Metropolitana di Torino pur calcolando per essa un fabbisogno compreso tra i 400.000 e i 600.000 m³. In realtà dai dati forniti dal Piano Amianto stesso, la dotazione impiantistica della Città Metropolitana di Torino non pare così carente rispetto ai suoi

sopracitati fabbisogni: la volumetria disponibile indicata dal Piano Amianto è infatti di 565.528 m³. Rileviamo anche poca chiarezza a proposito della altezza del rilevato in progetto. In una prima fase progettuale è stato definito di altezza in gronda pari a 17 metri; in una seconda fase progettuale, dopo una riduzione di altezza fuori terra, l'azienda ha dichiarato che era alto 10 metri; nel verbale dell' Ot+CT del 17-12-2019 si esplicita invece che l'altezza era 24,4 metri dal piano di campagna nella prima versione e 17,4 metri circa dal piano di campagna nella versione progettuale attualmente in discussione, essendo i 17 e 10 metri misurati da un rilevato stradale di spessore variabile eseguito dall'azienda. Riteniamo necessaria che si illustrino con maggiore chiarezza le misure delle altezze del rilevato che per esattezza andrebbe riferita al piano di campagna naturale, e non alla quota terreno sistemato dal proponente. Nell'ipotesi che pur dopo l'abbassamento dichiarato pari a 7 metri la discarica si elevi con una collina alta 17,4 rafforziamo il nostro parere fortemente negativo alla realizzazione del rilevato, e richiamiamo alle scelte compiute in provincia di Pavia, dove sono vietati le sopraelevazioni di misura superiore ai due metri rispetto al piano di campagna.

geometria della discarica e fasce di rispetto / mitigazione



- H altezza della discarica (differenza tra quota minima di base del terreno naturale in sito e quota massima della copertura finale)
- h1 altezza sotto terra
- h2 altezza fuori terra
- FR Fascia di Rispetto minima inderogabile
- FM Fascia di Mitigazione minima inderogabile
- ≤ 30° inclinazione massima sull'orizzontale dei fianchi, modellati nel terreno naturale in sito

dott. Alberto Maccabruni

La scelta operata dalla provincia di Pavia pare essere cautelativa: si evita la realizzazione di una collina ove si aumentano con i fronti laterali le superficie di RCA abbancati da ricoprire e sigillare : è una soluzione costruttiva che presenta dunque maggiori criticità in ragione di scarpate soggette a fenomeni erosivi e che non può essere annoverata tra le *best available technology*

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - 0013048 - Ingresso - 27/07/2020 - 13:32

2) ROCCE E TERRE SCAVATE

Dall'illustrazione delle modalità di abbancamento, pare che sia richiesta la formazione di argini di contenimento a partire dal fondo dello scavo per ogni singolo lotto coltivato quando si trovi in adiacenza a un lotto già scavato. (diversamente i rifiuti non potrebbero essere abbancati per una altezza di 25 metri). Il volume di terra necessario a questa operazione non ci risulta contabilizzato. Infatti nella tabella 5 della REL 6 si quantifica il volume necessario per l' "arginatura perimetrale" dove il perimetro è da intendersi appartenere alla discarica e non ai singoli lotti. A conferma di questo, le immagini della REL 2 relative alle modalità di abbancamento mostrano infatti che l'arginatura è prevista veramente solo intorno all'invaso di tutta la discarica e non già intorno ai singoli lotti, laddove fossero privi di sponde.

3) ADDENDUM PERCOLATO/RETENTATI (28.07.2020)

Nella illustrazione dell'impianto di trattamento del percolato e del sistema di inertizzazione dei concentrati/retentati da esso derivanti (pag 12 REL 1) viene dichiarata una stima di produzione di materiale concentrato/retentato, pari a 3,5 mc/d (per un anno sarebbero 1277 mc). In generale rileviamo che non si è considerato che la produzione di percolato negli anni aumenterà, man mano che il pacchetto impermeabilizzante perderà la sua efficacia.

Il volume che si crea poi col processo di cementificazione, rappresenta un ulteriore problema. Il Proponente ipotizza che, ogni giorno verranno prodotti circa 15 big-bags di materiale da abbancare in discarica a causa dei retentati presenti nel percolato, sottraendo migliaia di metri cubi all'anno al volume destinato ai rifiuti contenenti amianto.

Considerando che il pacchetto impermeabilizzante di chiusura (capping) non elimina in perpetuo le infiltrazioni d'acqua, ma si limita solo a differirne nel tempo la formazione, pare evidente che proprio nel lungo periodo il sistema andrà in crisi e si formeranno ingenti quantità di fibre che qualcuno (chi?) dovrà in qualche modo smaltire. Si ritiene che la questione debba essere affrontata.

4) GESTIONE OPERATIVA

La controdeduzione non è esaustiva

Per quanto riguarda le modalità di abbancamento, si conferma quanto già rilevato nella Conferenza dei Servizi del 14/06/18, e l'elaborato REL 2 conferma quelle valutazioni. Infatti ci sono delle incongruenze tra la serie di figure da F1 a F11 e la serie di immagini successiva, da R1 a R12: sembrano disegni riferiti a due discariche diverse. Nella serie di immagini "F" è rappresentato il riempimento di un lotto di una discarica divisa in lotti. Questa serie di figure si conclude proprio quando si tratta di proseguire oltre al livello della campagna. Non è visibile l'argine di contenimento dei rifiuti. Nella serie di immagini "R", che esemplifica le modalità di abbancamento oltre al piano

della campagna, è descritto il riempimento in di una piccola discarica, che presenta sponde solide su tutti i lati, e che vede la formazione di argini di contenimento soltanto superato il piano della campagna.

Nel caso della discarica in esame, divisa in lotti, la situazione rappresentata dalla serie di figure "R" non si verifica. Infatti, Riferendoci per esempio alla fase 3 indicata nella tavola delle fasi di coltivazioni, è evidente che il lotto 3 sia scavato e vuoto mentre il lotto 1 è in corso di coltivazione. Quindi la formazione degli argini di contenimento del lotto 1 deve avvenire a iniziare dal fondo scavo, con ingente uso di terra che non ci risulta calcolata da nessuna parte, e non dalla quota del piano di campagna come è stato raffigurato Non essendo rappresentato e descritto in alcun modo, non è noto che dimensioni abbiano questi argini che di fatto separeranno i lotti, non è chiaro nemmeno se siano stati previsti, come siano stati calcolati.

Ricordiamo che il contenuto dei big bags è eterogeneo nella forma e nelle dimensioni, non avranno alcuna stabilità e certo non si presteranno ad essere accatastati per decine di metri uno sull'altro senza franare.

Inoltre Il DM numero 248 del 2004 "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto" afferma: *"Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto) devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee. Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei RCA abbancati. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero."*

Dopo aver visionato le controdeduzioni del proponente e gli elaborati relativi, confermiamo che le modalità usate per abbancare i rifiuti non rispettano il regolamento citato: non abbiamo rinvenuto traccia dello spazio che deve essere lasciato tra i lotti per il passaggio dei mezzi. Non è previsto che si usino precauzioni per permettere che i mezzi passino sopra ai rifiuti, è richiesto invece che si spazino le coltivazioni, cosa che non è stata fatta.

Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza che devono essere garantite ai lavoratori nelle aree limitrofe alla discarica, la considerazione a proposito del rilascio di fibre dovuto alle coperture in cemento amianto che a dire del proponente sarebbero in forte stato di degrado e diffusamente presenti sull territorio, Bianco e Dorzano compreso, non è sostenuta da alcun riscontro documentale pertanto è irrilevante. Prendiamo atto del fatto che il proponente non ha risposto alla nostra osservazione, e che ancora non è dato sapere quali misure di sicurezza devono utilizzare coloro che lavoreranno a 30 metri dalla discarica.

4.2) ADDENDUM (28.07.2020)

Si ritiene che il sopralluogo presso la discarica di Amianto di Casale Monferrato eseguito dalla provincia nel maggio 2018 non sia dirimente sulla questione della modalità di abbancamento, trattandosi la discarica di Casale di un impianto molto più piccolo rispetto a quello in progetto a salussola, e certamente privo di una sopraelevazione di 17,4 metri sul livello della campagna. Riteniamo che sia proprio la consistenza in altezza del rilevato al di sopra dello spiccatto a rappresentare una criticità.

5) ALTERNATIVE

Il chiarimento fornito non è soddisfacente.

Il ridimensionamento non è sufficiente. La discarica è ancora ampiamente sovradimensionata rispetto alle esigenze del quadrante e in particolare della provincia di Biella.

6) ADDENDUM RIO SISOLO (28-07-2020)

Per quanto riguarda l'idoneità del rio Sisiolo come recettore, il Comune di Dorzano ha depositato la relazione tecnica "Questione n. 27 posta dalla Provincia di Biella ad Acqua & Sole in sede di procedimento VIA e AIA: ammissibilità dello scarico delle acque di depurazione dei percolati e delle acque meteoriche nel Rio Sisiolo". Tale elaborato compie una analisi critica della Rel 21 in cui il Proponente valuta le portate di magra attese per il Rio Sisiolo, giungendo alla definizione della portata defluente per almeno 240 gg/anno (Q_{240}). La relazione tecnica rileva che la metodologia impiegata non è adeguata a verificare se il Rio Sisiolo presenti o meno un periodo di asciutta superiore a 120 gg/anno, perché inaffidabile su corpi idrici di ridotta e ridottissima estensione quale quello del Rio in esame (3,26 km²). Data la ridottissima dimensione del bacino idrologico è assolutamente plausibile ipotizzare che l'assenza di deflusso si protragga per più di 120 gg/anno, per cui l'unica verifica discriminante in tal senso dovrebbe consistere in una misura continua ed estesa ad almeno un anno della portata effettivamente defluente in corrispondenza del previsto punto di scarico.

7) DISPERSIONI IN ATMOSFERA

Le controdeduzioni fornite sono incoerenti e non soddisfacenti.

Per quanto riguarda il rischio di rottura legato alla modalità di abbancamento, ribadiamo quanto già espresso al punto 4 – GESTIONE OPERATIVA: la rappresentazione delle modalità di abbancamento fornita dal Proponente è incoerente, contiene degli errori, e non chiarisce come sarà garantita la stabilità del rifiuto sui fronti liberi dei singoli lotti di coltivazione.

Il rifiuto conferito non può minimamente essere raffrontato con il materiale utilizzato per le prove in campo (prove eseguite senza certificazione di un laboratorio). Il bancale di lastre in fibrocemento

di tipo "Tegolit" infatti si presenta come un corpo compatto, nel quale l'assenza di vuoti non può riprodurre le prestazioni di un big bag colmo di RCA eterogenei per forma e dimensione. I rifiuti che effettivamente saranno conferiti saranno di ogni forma e dimensioni, potranno esserci lastre in discreto stato come frammenti, lastre rotte, tubazioni, canne fumarie, che non si presteranno a formare un cubo regolare come quello utilizzato per la prova.

La prova di carico su piastra 6 bancali di "tegolit" coperte da 40 cm di terra, eseguita in campo prova (non abbiamo rinvenuto certificazioni di laboratori accreditati) non è adeguata non solo per la regolarità dei materiali usati, ma anche perché le sollecitazioni esercitate dai cingoli degli escavatori non sono raffrontabili con quelle della prova eseguita. Il passaggio dei mezzi provoca degli impatti dipendono dalla massa del veicolo, dal carico sugli organi di propulsione, dal tipo di cingolo, dalla sua pressione di gonfiaggio e dall'area di contatto del veicolo con il terreno, area di contatto che cambia durante il movimento dei mezzi, a seguito di accelerazioni, frenate, e cambiamenti di direzione. Di tutto questo la prova eseguita non ha tenuto conto.

Poiché si fa riferimento alla normativa della Regione Lombardia, allora che si utilizzi la normativa della Provincia di Pavia e in particolare l' "Addendum al Piano Provinciale Gestione Rifiuti - discariche monodedicato a rifiuti contenenti cemento amianto" dove leggiamo che la collocazione in area dop è un fattore escludente e che è vietato realizzare sopraelevazioni maggiori di due metri sopra al piano della campagna.

8 PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE

Le controdeduzioni fornite sono incoerenti e non soddisfacenti.

I terreni su cui si vorrebbe collocare la discarica sono delle risaie che attualmente il proprietario non ha interesse a coltivare perché a suo dire avrebbe scarse potenzialità di rendimento nonostante si collochino nel territorio di produzione della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese. Tuttavia aziende agricole del territorio avevano avanzato una richiesta di affitto di quei terreni per rimetterli in produzione: la richiesta è stata rifiutata.

Il Piano Paesaggistico Regionale "riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, individuati nella Tavola P4 limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine."

8.2) ADDENDUM (28.07.2020)

La nota della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio prot 29847/A1610A del 26-11-2019 precisa che il progetto debba includere apposita verifica di rispetto del PPR nel suo impianto complessivo, compreso quindi l'articolo 20 delle Norme di Attuazione.

Chiediamo che tale verifica avvenga con precisione in ogni singolo dettaglio

9 VIABILITA' E TRAFFICO

Le controdeduzioni fornite hanno eluso la questione sottoposta.

Il tratto di competenza biellese della strada del Brianco è oggettivamente pericoloso. Secondo il Piano di Sicurezza Stradale della Provincia di Biella, quei quattro km hanno un tasso di incidentalità pari a 1.585 incidenti ogni milione di veicoli, uno fra i tre maggiori del biellese, con una mortalità pari al 33% (un incidente su tre è mortale). E' classificata fra le *"strade extraurbane della rete secondaria, che convogliano flussi di traffico non trascurabili, con quote rilevanti di veicoli pesanti, a fronte di carreggiate dimensionate prevalentemente per traffico locale."*

L'offerta di 430.000 euro per realizzare la rotonda all'incrocio tra la ss 143 e la sp 322 rappresenta rimandare a posteriori la risoluzione di un problema che andrebbe invece fatto a priori, cioè prima della determinazione finale. Davanti a una questione che attiene la sicurezza pubblica, non si può risolvere delegando altri un domani, senza tempi certi.

9.2) ADDENDUM (28.07.2020)

A seguito del recente incidente stradale che ha causato due vittime al Brianco, lungo la strada sp 322 all'altezza del luogo dove si vorrebbe far sorgere la discarica in oggetto, è doveroso tornare a riflettere sulla pericolosità di quel tratto stradale.

Già in passato era stato fatto notare come nel Piano Provinciale della sicurezza stradale i 4km della S.P. 322 di competenza biellese sono la seconda strada più pericolosa della provincia per incidentalità e che un incidente su tre è mortale.

Non possiamo quindi non soffermarci a riflettere su quanto potrebbero aumentare i rischi di incidenti qualora il traffico stradale, in particolare di mezzi pesanti, dovesse aumentare in conseguenza della realizzazione della discarica.

Premesso quanto sopra l'azienda proponente dovrebbe quanto meno impegnarsi nella realizzazione di opere compensative atte alla mitigazione del rischio quali:

- Realizzazione di idonei allargamenti della sede stradale per i tratti di strada interferiti dai flussi di traffico diretti/provenienti da/per la discarica in progetto;
- Introduzione/sostituzione dei guard rail presenti lungo tutta la rete stradale interferita al fine di garantire standard minimi di sicurezza alla normale circolazione veicolare e nel contempo salvaguardare anche la pubblica incolumità;
- Prevedere interventi di ordinaria/straordinaria manutenzione (es: rifacimento intero pacchetto pavimentazione stradale) da concordare preventivamente per modalità e tempistiche con la Provincia di Biella;
- Realizzazione per tutti i tratti di strada di piste ciclabili in linea con la normativa vigente in materia comprensive anche di tutta la segnaletica orizzontale/verticale;

10 RISCHI PER LA SALUTE

Le controdeduzioni fornite hanno eluso la questione sottoposta.

Come già spiegato al punto 4 – GESTIONE OPERATIVA e al punto 7- DISPERSIONI IN ATMOSFERA, le spiegazioni fornite non sono coerenti, non sono chiare né esaustive.

11 PRESENZA AREA DOP

Le controdeduzioni fornite non sono soddisfacenti.

Da quanto si desume dalla lettura del SIA e della REL 18 (relazione agronomica) il proponente, per scelta aziendale, ha deciso di non coltivare i terreni in cui vuole insediare la discarica ritenendo questa operazione economicamente non conveniente. Tuttavia questa scelta non cancella il valore aggiunto intrinseco sito quei terreni, rappresentato dall'essere risaie comprese in territorio dop riso di Baraggia biellese e vercellese, come confermato da una delle carte di indirizzo di governo del territorio facente parte degli elaborati del Piano Territoriale Provinciale di Biella: la **IGT-A "politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale"**. Tale carta all'interno dei territori compresi nel disciplinare di origine individua quelli interessati da coltivazioni DOP.



PAESAGGI AGRARI DI INTERESSE CULTURALE (art.2.11)

 Vigneti e risaie

AREE INTERESSATE DALLE COLTURE DI SPECIALIZZAZIONE D.O.C. E D.O.P. (art. 3.8)

 RISICOLE
(Riso di Baraggia Biellese e Vercellese)

 VITICOLE
(Bramaterra, Canavese, Coste della Sesia, Erbaluce di Caluso, Lessona)

Per ottenere il riso dop da quelle risaie basta seminarlo: a fronte della difficoltà del proponente che lamenta la mancanza d'acqua, si erano proposte tre aziende del territorio, ma il proponente ha scelto di non permettere nemmeno a loro di rimettere in produzione quelle risaie.

12 ADDENDUM AREE LACUSTRI 28-07-2020

In relazione alle aree lacustri presenti nelle vicinanze delle aree interessate dal progetto (cosiddetta "questione 5"), si rimanda alla *Relazione Tecnica - verifica dell'origine e dello stato dei due laghetti e rispettive aree umide ubicati all'interno della proprietà della soc. Bonetto s.s. e della sussistenza dei vincoli di cui all'art. 15, comma 2 delle NTA del PPR* depositata dal Comune di Dorzano. Con tale elaborato si attesta l'origine dei laghi anche attraverso tre testimonianze tra cui quella della figlia del Cavalier Silvio Sardi, che all'epoca era proprietario dei terreni in questione e della Fornace del Brianco. Dalle risultanze della relazione gli invasi non sono stati realizzati a scopo irriguo, ma sono delle cave in disuso riempitesi d'acqua a causa di dinamiche molteplici. L'origine non irrigua è rafforzata dal fatto che gli appezzamenti del Brianco erano asserviti al Consorzio Irriguo del Brianco, che distribuiva l'acqua tramite mulino ai 400 ettari del tavoliere superiore .

RELAZIONE TECNICA

**VERIFICA DELL'ORIGINE E DELLO STATO DEI
DUE LAGHETTI E RISPETTIVE AREE UMIDE
UBICATI ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA' DELLA
SOC. BONETTO S.S. E DELLA SUSSISTENZA DEI VINCOLI
DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 2 DELLE NTA DEL PPR**

Carignano 07/06/2020



Dott.ssa in Scienze Naturali
Serena Jasmin Al Akhras

A seguito dell'incarico di verifica dell'origine e dello stato dei due laghetti e rispettive aree umide ubicati all'interno della proprietà della Soc. Bonetto s.s. e della sussistenza dei vincoli di cui all'art. 15, comma 2 delle n.t.a. del Piano provinciale dei rifiuti (p.p.r.), al fine di determinare la sussistenza del vincolo di distanza di 300 m dal perimetro della "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzata in Regione Brianco", il sottoscritto Alessandro P. A. Boniforte, regolarmente iscritto al n° 513 del collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta e la Dottoressa in Scienze Naturali Serena Jasmin Al Akhras, relazionano quanto segue.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE


L'area di interesse si colloca al limite tra la piana del T.te Elvo ed il margine orientale dell'apparato morenico della Serra di Ivrea, la cui morfologia deriva da processi di modellamento superficiale verificatosi durante le glaciazioni quaternarie e dai successivi processi erosivi da parte dei corsi d'acqua superficiali, che portano all'incisione dei depositi glaciali e fluvioglaciali.

I bacini di interesse sono ubicati nel territorio Comunale di Salussola, ad ovest della Strada Provinciale 322 "Salussola-Brianco", circa ad 1 km dall'incrocio con la ex strada statale n 143.


L'area circostante i bacini risulta essere boscata con presenza di vaste estensioni irregolari di robinieti, e comunque coperta di vegetazione arborea spontanea ripariale che ha colonizzato l'area in seguito all'assenza prolungata di antropizzazione e coltivazione del sito.



I bacini sono stati realizzati su un terreno con un evidente orizzonte di accumulo di argilla (argillico) che spesso presenta colore bruno rossastro. (come riportato nella carta dei suoli della Regione Piemonte scala 1:250.000)




L'area risulta inoltre censita come zona di cava sulla carta geologica d'Italia al foglio n 43



Dal punto di vista ambientale i due invasi sono inseriti all'interno **di una enorme area umida** generata dai lotti a destinazione agricola e coltivati a riso che, per le sue qualità organolettiche eccezionali, ha raggiunto il riconoscimento ed il merito di fregiarsi della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese.



Tutta l'area è inserita nel Piano Paesaggistico Regionale come **area ad elevato interesse agronomico**; a tal proposito il PPR, all'art. 20 delle NTA *"riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, individuati nella Tavola P4 limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine."*



Carta del PTP IGT-A politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale

PAESAGGI AGRARI DI INTERESSE CULTURALE (art.2.11)

Vigneti e risaie


AREE INTERESSATE DALLE COLTURE DI
SPECIALIZZAZIONE D.O.C. E D.O.P. (art. 3.8)

RISICOLE
(Riso di Baraggia Biellese e Vercellese)

VITICOLE
(Bramaterra, Canavese, Coste della Sesia,
Erba luca di Caluso, Lessona)

Il territorio e le sue peculiarità naturalistiche


L'unicità del territorio di Baraggia è stata riconosciuta anche dalla Regione Piemonte, che ha istituito negli ultimi decenni molte aree protette e Siti di Interesse Comunitario (SIC): il parco naturale **Lame del Sesia**, le **Riserve Naturali Speciali di Isolone di Oldenico**, la **Garzaia di Villarboit**, la **Garzaia di Carisio**, la **Riserva Naturale Speciale La Bessa (ZSC)**, la **Serra di Ivrea (ZSC)**, la **Riserva Naturale delle Baragge di Candelo (SIC)** e la **Riserva Naturale orientata delle Baragge**, conosciuta anche come "l'ultima savana d'Italia", per un'estensione totale di 4.500 ettari, un habitat unico per la **conservazione di moltissime specie animali**.



ORIGINE DEI BACINI

Da un'indagine eseguita in loco e a seguito di alcune testimonianze di soggetti residenti sul territorio negli anni in cui ha avuto origine la realizzazione dei due bacini emerge con certezza che tale area, all'epoca di proprietà della famiglia Sardi, sia stata interessata da un'attività di escavazione di argilla propedeutica a fornire il materiale alla fornace della quale si trovano ancora i resti nella vicina località Brianco.

L'area infatti era censita in una vecchia mappa del Consorzio irriguo Brianco come di proprietà della "Fornace Brianco" come si evince dallo stralcio di seguito riportato (lotto di colore giallo).



GP. 68,92	1	Soc. AUGUSTA NUOVA P.
GP. 78,14	2	Soc. DORA P.
GP. 73	3	ZANOCCHI O P.
GP. 150. -	4	FORNACI BRIANCO +
GP. 50. -	5	Soc. AUGUSTA
GP. 176,55 28,00	6	Soc. ORNELLA +
GP. 56,62	7	BUGALLA P.

A confermare la predetta origine dei laghetti si sono raccolte le testimonianze di alcune persone del luogo o comunque a conoscenza dell'attività estrattiva dell'epoca esercitata dalla famiglia Sardi in zona, di cui si riporta copia qui di seguito.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a CADAMURO GREGORIO
(cognome) (nome)
nato/a a ODERZO (TV) il 18/07/1944
(luogo) (prov.)
residente a SALUSSOLA (BI) in via BRIANCO n° 9 INT. 1
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di

DICHIARA

HO INIZIATO A LAVORARE PER IL CAVALIER SILVIO SARDI PRESSO LA REGIONE
BRIANCO NEL 1960 - IN QUELL'ANNO ERA GIÀ IN ATTIVITÀ LA FORNACE
DI SUA PROPRIETÀ SITUATA NEL COMPLESSO DELL'ATTUALE SAN TOMMASO.
TRA IL 1960 E IL 1962 LA FORNACE DEL BRIANCO PRODUCEVA LATERIZI
INGRANDE QUANTITÀ (50.000 PEZZI AL GIORNO) SOTTO LA SPINTA IMPREV-
DITORIALE DI SARDI - PER LA PRODUZIONE DI LATERIZI VENIVA CAVATA
ARGILLA SUL POSTO - INIZIALMENTE AVEVANO CAVATO ADDIEST DELLO
STABILIMENTO, LÌ PERÒ LA QUALITÀ DEL MATERIALE CAVATO NON ERA ADEGUATO
ALLA PRODUZIONE DEI MATTONI, QUINDI PRESTO HANNO INIZIATO A CAVARE NELLE
VICINANZE DELLA SP 32 REALIZZANDO COSÌ I DUE INVASI A TUTTI OGGI PRE-
SENTI - LE CAVAZIONI OLTRE UNA CERTA PROFONDITÀ NON ERANO STATE
AGEVOLI PERCHÉ GLI INVASI SI ~~COINVOLGONO~~ RIEMPIVANO DI ACQUA
NONOSTANTE I TAGLI REALIZZATI AFFINCHÉ SI SVUOTASSERO -
LE CAVAZIONI SONO CONTINUE FINCHÉ LA FORNACE ~~NON~~ È STATA IN
ATTIVITÀ

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

SALUSSOLA, 28/01/2019
(luogo e data)

Il/la dichiarante

Stefano Gregorio
(firma per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a MACCHIERALDO BRUNO
(cognome) (nome)

nato a CAVAGLIA (BI.) il 05-06-1939
(luogo) (prov.)

residente a CAVAGLIA (BI.) in via CASCINA FRASCHETTO n. 229
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

DI AVER LAVORATO ALLA FORNACE DEL CAVALIER SILVIO SARDI, SITA A SALUSSOLA - BRIANCO, TRA IL 1960 E IL 1965. DI RICORDARE CHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LATERIZI SI ERANO ESEGUITI VARI PRELIEVI DI ARGILLA NEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL CAVALIER SARDI, FINCHE' NON SI E' INDIVIDUATO IL PUNTO IN CUI IL MATERIALE ESTRATTO AVEVA LE CONDIZIONI MIGLIORI; LÌ SI CAVO' L'ARGILLA PER LA PRODUZIONE. IL MATERIALE CAVATO ERA TRASPORTATO PRESSO L'IMPIANTO DA UN TRENINO SU ROTAIA. CAVANDO SI CREO' UN INVASO CHE RACCOGLIEVA LE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DAI BOSCHI DI SAN JORE, ALLAGANDOSI QUINDI CI SI SPOSTO' PER CAVARE ANCORA, E SI CREO' COSI' UN SECONDO INVASO, PIU' PROFONDO, CHE FU ABBANDONATO QUANDO SI INCONTRO' UNA VENA DI GHIAIA E L'ACQUA. TALI INVASI SI TROVANO IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTUALI LAGHETTI DEL BRIANCO. L'ACQUEDOTTO CHE SERVIVA IL BRIANCO PRELEVAVA ACQUA DA UN POZZO DI SAN JORE ED ERA SOVRADIMENSIONATO RISPETTO AI CONSUMI EFFETTIVI, PERTANTO FU POSIZIONATO UN TROPPO PIENO CHE SCARICAVA NEL LAGO PIU' GRANDE, ALIMENTANDOLO ULTERIORMENTE. SUCCESSIVAMENTE, NEGLI ANNI '70, IL LAGO FU USATO DA UNA SOCIETA' SPORTIVA PER PESCARE.

Dichiaro di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 10 della legge 675/96 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

CAVAGLIA, 06-07-2020

(luogo e data)

Il dichiarante

Macchieraldo Bruno

Anche la Sig.ra Ornella Sardi, figlia del Cavalier Silvio Sardi, proprietario a Salussola in loc. Brianco di molti terreni e della fornace, interpellata sull'origine dei due laghi, ricorda la fornace all'epoca operativa nella produzione di laterizi. Ricorda un'attività di estrazione di argilla presso alcuni terreni di proprietà tra gli anni 1960 e 1965 e ricorda altresì che, proprio a seguito dell'attività di cavatura, si erano formati tre laghetti: due invasi ancora oggi presenti e uno invece successivamente assorbito dalle risaie: *"All'epoca c'era la vecchia strada che conduceva al Brianco e parallelamente correva la ferrovia, inoltre vi era un trenino su binari dedicati che trasportava la terra cavata alla fornace. Era un impianto industriale notevole e un progetto lungimirante per quei tempi che ha smesso di funzionare con la crisi del mattone"*.

Di seguito copia della dichiarazione della Sig.ra Sardi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

La sottoscritta Ornella Sardi, nata a Cernusco S/N (MI) il 22/12/1942, residente a Monza (MB) in via Spreafico 3, C.F. SRD RLL 42T62 C523Y
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi


DICHIARA

Di essere figlia del Cavalier Silvio Sardi, che fu proprietario a Salussola in regione Brianco di molti terreni e della fornace attiva tra gli anni 1960 e 1965. Di aver soggiornato nell'estate del 1960 a Salussola in Regione Brianco presso i possedimenti del padre con la cugina Enrica Sardi, e ricorda la fornace all'epoca operativa nella produzione di laterizi. Ricorda una attività di estrazione di argilla presso dei terreni di proprietà e ricorda che proprio a seguito dell'attività di cavatura si erano formati tre laghetti: due invasi ancora oggi presenti e uno invece successivamente assorbito dalle risaie. All'epoca c'era la vecchia strada che conduceva al Brianco e parallelamente correva la ferrovia, inoltre vi era un trenino su binari dedicati che trasportava la terra cavata alla fornace. Era un impianto industriale notevole e un progetto lungimirante per quei tempi che ha smesso di funzionare con la crisi del mattone

Dichiaro di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 10 della legge 675/96 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Monza, 02/07/2020
(luogo e data)

Il dichiarante
Ornella Sardi



Dai documenti raccolti è emerso inoltre che tutta l'area attualmente di proprietà dei Signori Bonetto all'epoca della realizzazione dei laghi era già completamente irrigua in quanto facente parte del CONSORZIO irriguo del BRIANCO, creato nel 1955 con rogito 28/1/1955 notaio Angelo Afferni registrato il 12/5/55 al n 3717, il cui scopo era quello di irrigare il tavoliere superiore di circa 400 ha prelevando l'acqua dal Navilotto della Mandria e, tramite il MOLINO dei Banditi, trasferendola ai terreni superiori. Il Consorzio fu operativo fino agli anni 80.

Si allega copia della lettera del 30/3/1956 con nulla osta del Ministero delle Finanze (amministrazione generale canali demaniali Cavour) a favore dell'irrigazione del comprensorio del Brianco, ottenuta a seguito della richiesta effettuata in data 30 dicembre 1955:

On.le AMMINISTRAZIONE GENERALE
dei CANALI DEFENSIVI d'IRRIGAZIONE (Canali Cavour)

T O R I N O

Il sottoscritto PASQUARIO GIUSEPPE fu Vittorio,
residente a Torino Via Filangeri N°1, nella sua qua-
lità di Presidente del "CONSORZIO IRRIGUO del BRIANCO"
fa rispettosamente domanda per avere la concessione di
quattro moduli d'acqua da prelevarsi nel Navilotto
della Mandria.

Tale concessione dovrebbe essere la continuazione
di quella a capo della Soc. Agricola di Salussola
in data 13/10/1925 scaduta il 31/12/1949.

Il Consorzio richiedente costituito il 28/4/1955
(con rog. Dr. Angelo Afferni registrato a Biella il
12/5/1955 al N° 3717 Vol.71 con D. 3748) comprende
la maggior parte dei proprietari di terreni della
Regione o Altipiano del Brianco sotto i Comuni di
Salussola, Cavaglià e Dorzano.

Comprende i 2/3 circa della superficie che già era
della Soc. Agricola di Salussola, con molti altri
terreni limitrofi.

Il comprensorio irriguo dovrà presto estendersi
a complessivi ettari 400, ed i 4 moduli richiesti
costituiscono il minimo necessario, per completamento
della bonifica in atto - infatti tali terreni, dopo

le spendiose opere di spianamenti, dissodamenti,
canalizzazioni e sistemazioni stradali (senza alcun
concorso di sussidio) sono ora quasi totalmente clas-
sificati irrigui, nel nuovo Catasto, coi redditi
decuplicati.

Nell'attesa della favorevole concessione distinta-
mente ossequia e ringrazia.

Salussola 30 Dicembre 1955

C O P I A

MINISTERO DELLE FINANZE

Amministrazione Generale dei Canali Demaniali
d'irrigazione (Canali Vavour)

Ufficio Centrale

Torino 30 Marzo 1956

N. di prot. 1564 Sez. II/V
Pgs. 20 Fasc. 44

Oggetto= Navilotto della Pandrè - Elevatore del Brianco
Concessione di acqua per uso irrigazione al
Consorzio Irriguo del Brianco

ALL'Assoc. Irrigaz. OVEST SESIA = VERCELLI
e p.c. al CONSORZIO IRRIGUO del BRIANCO = SALUSSOLA

A seguito del colloquio avuto il 27 volgente dal
sig. Geom. Viotti di quest'Amministrazione con il sig.
Direttore Generale di codesta Associazione, si conferma
che nulla osta da parte della scrivente che l'acqua,
per l'irrigazione del comprensorio del Brianco, venga
concessa direttamente ed esclusivamente da codesta
Associazione al costituito "Consorzio Irriguo del
Brianco" con sede in Salussola

L'Amministrazione Generale

F. to Casalegno

Anche per questo **si può escludere l'origine irrigua dei laghetti**: essendo l'intera area sorretta da diritto irriguo e garantita da una abbondante e continua disponibilità idrica, non era infatti giustificabile in alcun modo la spesa per la realizzazione di tale invaso se non al fine di escavazione di materiale argilloso da destinare alla fabbricazione di laterizi per la vicina fornace del Brianco, come riferito da tutte le persone sentite, sul punto.

NATURALIZZAZIONE DELL'AREA

Sulla base delle testimonianze raccolte e da rilievi effettuati in loco si può desumere che l'area non è più oggetto di estrazione da circa 60 anni e che, in questo periodo, le cenosi vegetali e animali si sono evolute indisturbatamente.


Dai rilievi in loco si riportano all'attenzione le seguenti caratteristiche paesaggistiche, interpretabili come elementi di naturalità:

- i sentieri presenti sono poco marcati o impraticabili;
- si nota la presenza di rovi e di alberi o parti di essi caduti e non rimossi che vanno a costituire il microhabitat ideale per insetti e funghi saprotrofi;
- Molti sono i microhabitat individuabili nell'area: aree boscate, arbusteti, canneti ed acque lentiche ideali per accogliere la fauna selvatica presente e in transito sul territorio.

L'elevata differenziazione dell'area dovrebbe riportare l'attenzione sulla potenzialità faunistica e floristica di questa zona, soprattutto considerando il fatto che essa si trovi nei pressi di numerose aree di interesse naturalistico.


Si ricorda infatti, come la Rete Natura 2000, promuova la tutela e la conservazione, non solo delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e delle ZPS (Zone di protezione Speciali) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli", ma anche di tutte quelle aree seminaturali che vanno a costituire quella rete ecologica indispensabile per il mantenimento e per la conservazione, delle aree protette a livello comunitario.





IMPORTANZA DEL CORRIDOIO AMBIENTALE E PRESENZA DI NUMEROSE SPECIE PROTETTE

Come si evince dalla mappa gli invasivi si trovano all'interno di numerosi siti di interesse ambientale e pertanto tale area può considerarsi di fatto un corridoio ecologico tra i vari siti di importanza ambientale e paesaggistica del territorio, quali il Sito Unesco e ZSC del lago di Viverone, ZSC La Bessa, ZSC della Serra d'Ivrea, ZSC Lago di Bertignano e Stagno presso la strada di Roppolo, ZSC della Garzaia di Carisio.



Proprio grazie a questo contesto paesaggistico si possono osservare in zona diverse tipologie di uccelli protetti dalla direttiva 79/409/CEE "Uccelli", che è la prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che rimane in vigore e si integra all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat.

La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie. Diversamente dai SIC, la cui designazione in ZSC richiede una lunga procedura, le ZPS sono designate direttamente dagli Stati membri ed entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000.


Durante i sopralluoghi sono stati avvistati nell'area diversi tipi di uccelli quali, ad esempio:

- le cicogne bianche (*Ciconia ciconia*)
- il martin pescatore (*Alcedo atthis*)
- le garzette (*Egretta garzetta*)

- l'ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*)

Altro elemento importante sia dal punto di vista ambientale che dal punto normativo del Piano Paesaggistico Regionale è la dimensione minima che i laghi e le aree umide devono avere per essere considerate tali ovvero un perimetro non inferiore a 500 m.

A tale proposito si riporta per ogni lago la scheda di dettaglio reperibile sul portale delle Aree umide del Piemonte censite dall'Arpa dalle quali si evince che entrambi le aree hanno un perimetro superiore ai 500 m.





Zone Umide Piemontesi

Classificazione

CATEGORIA	INVASI ARTIFICIALI
Macroclasse	Zone Umide Artificiali
Link alla scheda di categoria	Vai al link
Distribuzione sul territorio regionale	Apri il cartogramma

Caratteristiche e informazioni

Denominazione	---
Topologia	poligonale
Area m ²	16896
Lunghezza/Perimetro m	522
Descrizione	---
Fonte	Carta Tecnica Regionale - Idrografia areale
Approfondimento	---
Anno	1991
Scala	1:10.000
Ente proprietario del dato	Regione Piemonte
Note	---
Link alla Fonte	---

REGIONE PIEMONTE **Arpa** Zone umide in Piemonte

Ricerca località o indirizzo

Elenco layer

Layer operativi

Censimento_Zone...

Invasi artificiali (poligoni): CTRP_13999

CODICE UNIVOCO	CTRP_13999
DENOMINAZIONE	S.N.
DESCRIZIONE	da fornire on-line
Scheda di dettaglio	Altre informazioni

Zoom



Zone Umide Piemontesi

Classificazione

CATEGORIA	INVASI ARTIFICIALI
Macroclasse	Zone Umide Artificiali
Link alla scheda di categoria	Vai al link
Distribuzione sul territorio regionale	Apri il cartogramma

Caratteristiche e informazioni

Denominazione	---
Topologia	regionale
Area m ²	14569
Lunghezza/Perimetro m	628
Descrizione	---
Fonte	Carta Tecnica Regionale - Idrografia areale
Approfondimento	---
Anno	1991
Scala	1:10.000
Ente proprietario del dato	Regione Piemonte
Note	---
Link alla Fonte	---

Zone Umide Piemontesi

Classificazione

CATEGORIA	BOSCHI UMIDI
Macroclasse	Zone Umide Naturali e Seminaturali
Link alla scheda di categoria	Vai al link
Distribuzione sul territorio regionale	Apri il cartogramma

Caratteristiche e informazioni

Denominazione	---
Topologia	poligonale
Area m²	6502
Lunghezza/Perimetro m	723
Descrizione	---
Fonte	Piani Forestali Territoriali - Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA)
Approfondimento	---
Anno	1994/1999
Scala	1:25.000
Ente proprietario del dato	Regione Piemonte
Note	---
Link alla Fonte	Vai al link

Inoltre, a giustificazione della permanenza di tali caratteristiche nel corso degli anni, si allegano di seguito le varie foto aeree della zona scattate nei diversi decenni che evidenziano come i bacini hanno mantenuto nel tempo le caratteristiche di dimensione minima richiesta.



FIG 1 - ORTOFOTO PIEMONTE 1980-1990



FIG 2 - LAGO 1988




FIG 3 -LAGO -1998



FIG 4 -LAGO 2007



FIG 6 -LAGO -2010




FIG 7 -LAGO 2015

CONCLUSIONI

In conclusione, esaminando tutte e tre le variabili che rendono gli invasi in oggetto aree di vincolo di cui all'art. 15, comma 2 delle n.t.a. del P.P.R. ovvero:

- origine dell'opera;
- naturalizzazione dell'area e importanza paesaggistica del sito;
- dimensioni minime dello stesso,

si ritiene per quanto in precedenza relazionato che i due laghi, essendo di origine di cava, attualmente completamente naturalizzati e di dimensione del perimetro superiori ai 500 m integrino perfettamente la fattispece di cui al predetto art. 15 comma 2 delle n.t.a. del p.p.r. ovvero:

Art. 15. Laghi e territori contermini

[2]. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per laghi di cui al comma 1 si intendono i corpi idrici a carattere permanente, rappresentati e riconoscibili tramite un toponimo nella Carta tecnica regionale, con perimetro superiore a 500 metri, naturali, lentici, superficiali, interni, fermi, di acqua dolce, nonché gli invasi e sbarramenti artificiali anch'essi a carattere permanente e con medesimo perimetro.

Ai medesimi fini, sono altresì da considerarsi laghi, ancorché non cartografati, le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri, qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e per il quale non risultino più attive garanzie fidejussorie o assicurative finalizzate a tutelare la Pubblica amministrazione in relazione all'attuazione delle opere di recupero ambientale. Non sono da considerarsi tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, i territori contermini agli invasi artificiali costruiti a scopo d'irrigazione, alle vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali e alle aree di ristagno prevalentemente temporaneo di acque (stagni, acquitrini, zone palustri). Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati dai comuni, in coerenza con l'articolo 45 delle presenti norme.

Carignano li 07/07/2020

In fede
Dott.ssa in Scienze Naturali
Serena Jasmim Al Akhras





COMUNE DI SALUSSOLA

“Questione n. 27” posta dalla Provincia di Biella ad Acqua & Sole in sede di procedimento VIA e AIA: ammissibilità dello scarico delle acque di depurazione, dei percolati e delle acque meteoriche nel Rio Sisiolo

titolo elaborato:	numero elaborato:
Valutazione dell'idoneità della metodologia scelta per la caratterizzazione idrologica del Rio Sisiolo	

progettista:	
<p>STUDIO TECNICO AGRARIO Pinerolo</p> <p>Ing. Paolo Doria Ordine Ingegneri della Prov. di Torino n. 8431T</p>  <p><i>Paolo Doria</i></p>  <p>STA engineering S.r.l. Via del Gibuti, 1 - Zona Industriale Porporata 10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121/3259124 - Fax 0121/3259103 e-mail info@staengineering.it - www.staengineering.it</p> 	
richiedente:	

1	09/07/2020	PRIMA EMISSIONE	P. Doria	P. Doria	P. Doria		R_18533_Discarica_Salussola_1_02.doc
REV.	DATA	MOTIVO	REDATTO	VERIFICATO (resp. Pratica)	APPROVATO (resp. Gruppo)	Direttore Tecnico	FILE

SOMMARIO

1	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>2</u>
2	<u>CRONOLOGIA BREVE DELL'ARGOMENTO "QUESTIONE 27" RELATIVAMENTE ALL'IDONEITÀ DEL RIO SISILO</u>	<u>2</u>
3	<u>ANALISI CRITICA DEI RISULTATI OTTENUTI</u>	<u>4</u>
4	<u>CONCLUSIONI</u>	<u>7</u>

1 INTRODUZIONE

La presente relazione intende effettuare una valutazione complessiva sulla documentazione prodotta nel tempo (2018 – 2019) dalla Società Acque e Sole in merito alla possibilità di recapito delle acque di depurazione, dei percolati e delle acque meteoriche all'interno del Rio Sisiolo e soprattutto in merito alla possibilità di configurare tale rilascio come scarico in acque superficiali, in accordo con le indicazioni della DGR 39-1625 del 23/6/2015 e del D.Lgs 152/2006 e smi.

2 CRONOLOGIA BREVE DELL'ARGOMENTO "QUESTIONE 27" RELATIVAMENTE ALL'IDONEITÀ DEL RIO SISOLO

In sede di istruttoria di VIA la Provincia di Biella aveva richiesto che in merito allo scarico delle acque meteoriche all'interno del Rio Sisiolo venissero svolti alcuni approfondimenti atti a verificare l'idoneità del ricettore ed in particolare, data la natura del corpo idrico in questione, la presenza di una portata non nulla per almeno 240 gg/anno, condizione necessaria a poter considerare lo scarico in acque superficiali e non su suolo.

La condizione discriminante di 120 gg/anno di secca oltre i quali lo scarico non può più essere considerato in acque superficiali, è chiaramente indicata al paragrafo 4.2 dell'Allegato alla DGR 23/6/2015 n. 39-1625: "*Linee guida in merito alla omogeneizzazione delle modalità di esecuzione dei controlli sugli scarichi industriali e derivanti dai sistemi di collettamento e depurazione*".

Le linee guida riprendono un concetto espresso all'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e smi, che al comma 9 recita:

....

9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

"Questione n. 27" posta dalla Provincia di Biella ad Acqua & Sole in sede di procedimento VIA e AIA: ammissibilità dello scarico delle acque di depurazione, dei percolati e delle acque meteoriche nel Rio Sisiolo

Nel decreto viene dunque individuato il principio per cui una portata naturale nulla per più di 120 gg, rappresenti una soglia d'attenzione, oltre la quale è bene che le autorizzazioni agli scarichi ne tengano conto mediante prescrizioni o altro.

In un primo documento datato luglio 2018 (Rel. 19: Valutazione dell'impatto sul C.I.S. ai sensi della DGR 23 giugno 2015 n. 39-1625), la società Acqua & Sole dichiara che sussistono le condizioni di rispetto del parametro dei 120 gg e che è in corso una verifica di dettaglio delle condizioni di deflusso del rio.

Nel Verbale di riunione congiunta dell'Organo Tecnico Provinciale e del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella del 18/9/2018, viene a tal proposito riportato:

.....

Relativamente al punto IV) il proponente conferma l'intenzione di recapitare i reflui depurati in acque superficiali (Rio Sisiolo) e rimanda alla specifica valutazione dell'idoneità del recettore riportata nella rel. 19. Inoltre dichiara che in tale rio l'assenza di acqua corrente non si protrae per più di 120 giorni all'anno, sulla base dei dati a disposizione (nella Rel. 17 schede AIA H6 è indicato "Periodo con portata nulla 116 giorni/anno"); dichiara inoltre che è in corso una verifica di dettaglio di tale condizione, senza tuttavia produrre dati di specifici (come misurazioni o fotografie). Pertanto l'OT+CT ritiene necessario che l'assenso alle modalità di scarico proposte debba essere subordinato all'accertamento tramite monitoraggio delle idonee condizioni per poter classificare il recapito come corpo idrico superficiale (presenza di acqua per almeno 240 gg/anno)

Tali motivazioni sono poi state riprese nel giudizio finale dell'istruttoria di V.I.A. (Det. 1175 del 25-10-2018) e costituiscono parte delle ragioni per cui il progetto ha ottenuto un giudizio di compatibilità negativo:

.....In relazione all'intenzione dell'Acqua & Sole Srl di recapitare i reflui depurati in acque superficiali (rio Sisiolo) non è stata accertata, da parte della predetta, la presenza di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno nel corpo idrico suddetto....

A seguito della Sentenza del T.A.R. Piemonte Sez. I n. 00839/2019 REG.PROV.COLL. n. 00039/2019 REG.RIC. del 25.07.2019, la società proponente ha provveduto alla presentazione di nuovi elaborati progettuali in data 16/10/2019. Tra questi ed a riguardo dell'argomento in questione si elencano:

- Rel. 21: Valutazione di dettaglio della curva di durata delle portate del Rio Sisiolo

- Rel. 22: Monitoraggio fotografico del Rio Sisiolo

Nel primo documento (Rel. 21) si effettua una valutazione delle portate di magra attese per il Rio Sisiolo, giungendo alla definizione della portata defluente per almeno 240 gg/anno (Q_{240}). Nella seconda relazione viene presentato il risultato di un monitoraggio fotografico esteso ad un periodo superiore all'anno, dal quale viene dedotto che i giorni di asciutta sono pari a circa 30 gg/anno.

3 ANALISI CRITICA DEI RISULTATI OTTENUTI

Le valutazioni contenute nel documento del Luglio 2018 (Rel. 19) sono state ritenute non sufficienti, come visto, perché non basate su monitoraggio o verifiche dirette, tese in qualche modo a quantificare il deflusso del corpo idrico in questione.

Con la presentazione in seconda istanza degli elaborati Rel 21 e Rel 22 vengono svolte alcune considerazioni di natura maggiormente quantitativa. In particolare, viene valutata la curva di durata delle portate medie del Rio Sisiolo. La stima è stata fatta per via indiretta (non si tratta di rilevazioni puntuali della portata), attraverso l'applicazione di un metodo di regionalizzazione particolarmente noto ed impiegato in Regione Piemonte e nell'intero bacino del Po.

La metodologia scelta ed utilizzata non è però adeguata a verificare se un corpo idrico presenti o meno un periodo di asciutta superiore a 120 gg/anno.

L'approccio indicato nella Rel. 21 si basa su di un metodo di regionalizzazione il cui scopo è quello di dedurre una relazione semplificata per descrivere un fenomeno complesso o del quale si conoscono poche delle variabili in gioco. Come viene ben illustrato nel *Rapporto Tecnico-I.c1 "Caratterizzazione dei bacini Idrografici – Elaborazioni di carattere idrologico"* facente parte degli allegati al Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, le formule sono "*...ottenute mediante modelli statistici per ricercare le leggi di dipendenza delle portate da fattori fisico-climatici, calibrate sulla base dei risultati dell'analisi sui dati storico-statistici*". Ciò significa che l'analisi statistica è stata condotta in base alle misure di portata delle serie storiche disponibili in Regione Piemonte. Dette misure di portata vengono ancora oggi effettuate in corrispondenza di precise sezioni dei principali corsi d'acqua del territorio, sezioni che a monte sottendono bacini di diversi chilometri quadrati. In sostanza il metodo offre certamente una buona stima del fenomeno di trasformazione degli afflussi

in deflussi in senso medio mensile, ma solo se applicato a bacini di caratteristiche e dimensioni simili a quelle dei bacini su cui sono state effettuate le misure, per così dire, di taratura.

Il metodo risulta di dubbia applicazione a bacini di ridotta o ridottissima estensione quale quello del Rio Sisiolo (3.26 km²). In altre parole, se il metodo è stato ricavato analizzando il "comportamento" misurato su bacini aventi superfici assolutamente maggiori (e dunque dinamiche idrologiche differenti), non è possibile ritenere affidabile la sua applicazione quando si abbia a che fare con bacini di ridotta dimensione. Proprio in tal senso, lo stesso documento del PTA sopra richiamato, al paragrafo 3.1.1 "Confronto sui valori di portata media annua", conferma il dubbio espresso:

"Dove le formule SIMPO non hanno fornito risultato "ragionevoli", specialmente su bacini molto piccoli, non sono stati riportati i valori di portata nella tabella di sintesi"

E' inoltre doveroso sottolineare anche alcuni aspetti puramente matematici, che permettono di nuovamente di evidenziare l'inadeguatezza del metodo scelto per l'obiettivo prefissato.

Le formule SIMPO per la determinazione dei parametri caratteristici della curva di durata dei deflussi hanno la seguente struttura:

$$q(t) = a * S^x * DS^y \quad (1)$$

in cui:

$q(t)$ è la portata media attesa per almeno t giorni all'anno;

a , x e y sono delle costanti che variano a seconda del tempo t considerato;

mentre:

S = superficie del bacino (km²);

$DS = qMEDA$ = deflusso medio annuo specifico in (l/s*km²)

La $qMEDA$, cioè il parametro DS , viene a sua volta espresso con la seguente formula:

$$qMEDA = DS = -24.5694 + 0.0086 * H + 0.03416 * A \quad (2)$$

in cui:

H = altitudine media del bacino (mslm)

A = afflusso meteorico medio annuo sul bacino (mm)

La (1) può assumere valore pari a zero, corrispondente all' assenza di deflusso, solo se S o DS risultano pari 0.

S = 0 significa che non vi è bacino, cioè superficie scolante;

DS = 0 equivale a dire che non si genera deflusso.

Già si comprende come entrambi i casi considerati rappresentino delle condizioni non reali. Se S è uguale a zero, allora non esiste nemmeno il corpo idrico. Se DS è uguale a zero, osservando l' espressione (2) si avrebbe la seguente uguaglianza

$$24.5694 = 0.0086 * H + 0.03416 * A$$

Si verifica facilmente che l' equazione risulta soddisfatta per coppie di valori A ed H non realistici per l' area piemontese.

Nel caso del Rio Sisiolo, per il quale nella relazione R 21 viene indicata un' altitudine media H = 287 mslm, DS potrebbe assumere valore pari a zero solo se A divenisse pari a 647 mm, valore irrealistico per l' area, che invece possiede una precipitazione media annua di 941 mm, come indicato nella stessa relazione citata.

Tutto ciò per giungere ad affermare che la verifica dell' assenza o meno di deflusso per un certo tempo in un corso d' acqua, specie se di modestissime dimensioni, non può essere effettuata con il metodo utilizzato (SIMPO), perché esso fornirà sempre un valore di deflusso che, per quanto piccolo, sarà maggiore di zero. Il metodo non è dunque adatto allo scopo per cui viene impiegato. Le formule, come visto, sono state dedotte a partire da misurazioni reali di contesti dimensionalmente differenti, per i quali è logico attendersi comportamenti e caratteristiche idrologiche differenti.

Per contro, si potrebbe ritenere che l' ottenimento di bassi valori delle portate a 274 e 355 gg siano indice di elevata probabilità di periodi di asciutta totale del corpo idrico che si sta considerando. Per il Sisiolo la Rel. 21 stima una portata Q₂₄₀ di 12 l/s, valore modesto e ormai prossimo allo zero, che come minimo richiederebbe ulteriori verifiche ed approfondimenti. Bacini di così modeste dimensioni tendono, come è noto, a generare deflusso solo in occasione delle precipitazioni e dei periodi immediatamente seguenti, annullando il proprio deflusso anche per molti giorni consecutivi.

4 CONCLUSIONI

E' stato dimostrato come il metodo utilizzato dalla società proponente non sia adeguato per la verifica di quanto richiesto dall'Organo Provinciale in sede di istruttoria di VIA e di successivo giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Data la ridottissima dimensione del bacino idrologico è assolutamente plausibile ipotizzare che l'assenza di deflusso si protragga per più di 120 gg/anno, per cui l'unica verifica discriminante in tal senso dovrebbe consistere in una misura continua ed estesa ad almeno un anno della portata effettivamente defluente in corrispondenza del previsto punto di scarico.

Osservazioni recenti condotte da alcuni residenti hanno potuto constatare come anche a fronte delle ingenti quantità di piogge totali cadute nei mesi di maggio e giugno, il deflusso nel Sisiolo si sia presto azzerato, confermando la tendenza di un simile bacino ad avere una risposta impulsiva in termini di deflusso.

La Rel 22, in cui viene proposto un report fotografico, non offre indicazioni circa la reale portata defluente, dato che in alcune condizioni e periodi, l'acqua visibile nelle immagini potrebbe risultare priva di velocità, condizione corrispondente ad una portata nulla.



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/1127/2018A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 29847 /A1610A del 26/11/2019

Al Responsabile del procedimento
Dott. Graziano Stevanin
Provincia di Biella
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Servizio Rifiuti, VIA, Energia e Qualità
dell'aria, Acque Reflue
Via San Quintino, 12
13900 Biella (BI)
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per
le province di Biella, Novara, Verbanco-
Cusio-Ossola e Vercelli
Corso Cavallotti n. 27
28100 NOVARA

Al Comune di Salussola (BI)

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, art. 146 - Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Salussola (BI)

Intervento: discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e
localizzato in regione Brianco" - Istanza rilascio giudizio compatibilità ambientale (D.
Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis) e contestuale rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C.
Conferenza dei Servizi Simultanea di cui art. 14-ter L. 241/90 ss.mm.ii.
indetta per il giorno 20/12/2019
Adempimenti sentenza T.A.R. Piemonte sez. I n. 839/2019 REG. PROV. COLL:
di annullamento della D.D. Provincia di Biella n. 1175

Comunicazione

Classif. 11.100/1127./2018A/A16.000

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 23260 E-XI-2-177 del 22/11/2019, qui pervenuta da codesto Ente in data 26/11/2019 relativa alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 20/12/2019,

constatato che nella nota sopraccitata viene richiesto a questo Settore e alla Soprintendenza di esprimersi, in particolare, in merito alla sussistenza o meno del vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/04, art.142, comma 1 lettera b), derivante dalla presenza di uno specchio d'acqua nell'ambito di intervento, con riferimento all'art. 15 delle norme di attuazione del Ppr,

richiamata la precedente nota del Settore Scrivente del 01/10/2018 (prot. 25134), con la quale si evidenziava, in merito alla medesima richiesta formulata da Codesto Ente, la necessità di effettuare una ulteriore analisi da parte del proponente e del Comune di Salussola circa l'origine del corpo idrico, in quanto fattore determinante per definire o meno la presenza del vincolo di tutela paesaggistica,

tenuto conto che, sulla base dei contenuti della successiva nota del Comune di Salussola del 17 ottobre 2019 (prot. n. 4804) e della documentazione istruttoria, non risultando ancora possibile chiarire in modo inequivocabile se il corpo idrico in oggetto possieda i requisiti per rientrare nei casi contemplati dal comma 2 dell'art.15 delle NdA del Ppr, si è reso necessario coinvolgere il Comitato Tecnico istituito dal Protocollo d'Intesa del 2008 tra il Ministero dei Beni dell'Attività Culturali e del Turismo e la Regione Piemonte per la redazione congiunta del Ppr, come previsto dall'art. 4 comma 2 dell'Accordo tra Regione e Ministero di cui all'art. 143 comma 2 del D.lgs. 42/2004, al fine di chiarire l'applicazione della norma, con particolare riferimento a casi analoghi a quello in oggetto,

considerato che il Comitato Tecnico, riunitosi in data 06/02/2019, in considerazione della diffusa presenza sul territorio regionale di invasi aventi le medesime caratteristiche dello specchio d'acqua in oggetto, in particolare nelle zone maggiormente caratterizzate da colture irrigue, ha ritenuto opportuno approfondire tale tematica attraverso una specifica ricognizione e mediante l'analisi delle peculiari caratteristiche costruttive dei bacini di irrigazione che, seppure in assenza di documentazione amministrativa attestante la natura della loro origine, ne potrebbero consentire il riconoscimento,

dato atto che, vista la complessità dell'indagine e la rilevante diffusione sul territorio di corpi idrici con caratteristiche analoghe a quello in oggetto, tali approfondimenti sono attualmente ancora in corso,

con la presente si comunica che da parte del Settore Scrivente, in assenza di un pronunciamento definitivo da parte del Comitato Tecnico, non è

Classif. 11.100/1127/2018A/A16.000

possibile fornire ulteriori chiarimenti in merito alle questioni relative all'applicazione dell'articolo 15 comma 2 delle NdA del Ppr in relazione al caso di specie.

Si rileva peraltro che dall'esame dell'aggiornamento della documentazione reperibile al link della Provincia di Biella: (http://77.242.177.48/Prog_RIPRESA_VAL_ACetSO_DiscEternit_Salussola_NOV2019/) risulta che il proponente ha modificato il progetto così da porre l'intervento oltre i 300 metri dal perimetro del bacino, rendendo pertanto ininfluenza, per il caso specifico, l'esito delle decisioni che potrà assumere il sopraccitato Comitato Tecnico in merito all'applicazione dell'articolo 15 delle NdA del Ppr.

Si evidenzia inoltre, così come comunicato nella richiamata nota del Settore Scrivente del 01/10/2018 (prot. 25134), che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 comma 9 delle norme di attuazione del Ppr, laddove gli interventi previsti costituiscano variante allo strumento urbanistico vigente dovrà essere verificato il rispetto del Ppr da parte della variante, secondo le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento attuativo del Ppr stesso, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R.

Distinti saluti.

I Funzionari
Arch. Fabrizio Conte
Arch. Renata Pellizzaro
Arch. Alfredo Visentini

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

COMUNE DI SALUSSOLA

Provincia di Biella

Piazza Garibaldi 1 – 13885 Salussola (BI) Tel. 0161 998124 Fax 0161 997276
uftec.salussola@ptb.provincia.biella.it

Lì 28.07.2020

Prot. 3755

Alla PROVINCIA DI BIELLA Area tutela e Valorizzazione
Ambientale

Oggetto: progetto ditta Acqua e Sole srl per la realizzazione di discarica monodedicata a materiale contenente amianto in regione Brianco – conferenza servizi del 28-07-2020 – trasmissione osservazioni comune Salussola

In riferimento alla conferenza Servizi del 28-07-2020 riguardante il progetto per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, si trasmettono le osservazioni di questo Comune espresse in Conferenza:

osservazione n. 1

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'

Considerati i numerosi e recenti incidenti stradali anche mortali sulla strada provinciale n. 322, viste le limitate dimensioni della carreggiata e l'incremento di veicoli che transiteranno in seguito all'attivazione dell'impianto, oltre alla rotatoria all'intersezione con la sp 143 prevista nelle "misure compensative" punto 7.3 dell'elaborato di progetto "sintesi non tecniche", si richiede un ulteriore miglioramento dell'ingresso proposto in termini di sicurezza attraverso un impianto illuminazione e una più puntuale cartellonistica stradale con l'ausilio di segnali stradali luminosi e un sistema elettronico dedicato e dotato di tutte le tecnologie di rilievo della velocità e di video rilevazione delle infrazioni.

Osservazione n. 2

Nel caso in cui venga autorizzata la realizzazione del progetto, come previsto al puto 7.3 dell'elaborato "sintesi non tecnica" questa Amministrazione richiede la sottoscrizione di un apposito atto con la ditta proponente, da presentare prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, che garantisca:

- La sicurezza in termini di salute per i cittadini
- La possibilità di eseguire controlli periodici dell'impianto sia in fase di costruzione che in fase operativa. Il Comune nominerà una apposita commissione di tecnici esperti le cui spese di onorario dovranno essere a carico della ditta proponente
- Compensazioni per il territorio di Salussola

Osservazione n. 3

RICHIESTE INTEGRAZIONI URBANISTICO/EDILIZIE RELATIVE AI FABBRICATI IN PROGETTO

- 1) Requisiti illuminotecnici e requisiti relativi all'areazione dei locali ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
- 2) Progetto degli impianti all'interno dei fabbricati;
- 3) Relazione sul contenimento dei consumi energetici dei locali adibiti ad ufficio, servizi, spogliatoi;
- 4) Calcolo della superficie soggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione;
- 5) Elaborato Tecnico delle Coperture a norma del DPGR Piemonte n. 6/R del 26-5-2016;
- 6) In merito agli scavi necessari per la realizzazione dei fabbricati : Dichiarazione relativa alle terre e rocce da scavo ex - D.M. 10/08/2012 n. 161 ;
- 7) Determinazione e localizzazione delle aree per servizi ed attrezzature pubbliche nel rispetto degli standards minimi di cui all'art. 21 della Legge regionale n. 56/1977



Il Tecnico Comunale
Geom. Lacchia Massimo